

dossier

17 dicembre 2019

LEGGE DI BILANCIO 2020

*Profili di interesse della
VIII Commissione Ambiente*

A.C. 2305



Senato
della Repubblica




Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 181/3/0/8



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-3403 - st_ambiente@camera.it -  @CD_ambiente

Progetti di legge n. 230/3/0/VIII

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Am0066

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2020-2022 DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE.

INDICE

LA PRIMA SEZIONE.....	3
▪ Schede di lettura	5
▪ Articolo 1, commi 18-23 (<i>Infrastrutture eventi sportivi</i>)	7
▪ Articolo 1, comma 26 (<i>Manutenzione straordinaria strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali</i>)	10
▪ Articolo 1, commi 29-37 (<i>Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile</i>).....	12
▪ Articolo 1, comma 38 (<i>Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio</i>)	18
▪ Articolo 1, comma 39 (<i>Contributi ai Comuni</i>).....	23
▪ Articolo 1, comma 40 (<i>Deroga alla disciplina della variante di progetto per le opere pubbliche propedeutiche alle Olimpiadi invernali</i>)	25
▪ Articolo 1, commi 42 e 43 (<i>Contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana</i>)	27
▪ Articolo 1, commi 44-46 (<i>Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni</i>)	31
▪ Articolo 1, commi 51-58 (<i>Contributi agli enti locali per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio</i>).....	35
▪ Articolo 1, commi 62-64 (<i>Contributi per investimenti a province e città metropolitane</i>)	41
▪ Articolo 1, comma 66 (<i>Risorse alle Regioni ordinarie per la messa in sicurezza del territorio, la viabilità, rigenerazione urbana, riconversione energetica e infrastrutture sociali</i>).....	45
▪ Articolo 1, comma 67 (<i>Funzioni Amministrazioni territoriali e altre disposizioni sisma 2009</i>)	47
▪ Articolo 1, comma 72 (<i>Messa in sicurezza idraulica Genova, rio Molinassi, rio Cantarena, Sestri Ponente</i>).....	50
▪ Articolo 1 - comma 74 (<i>Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</i>)	52
▪ Articolo 1, commi 83-84 (<i>Sblocca Italia</i>)	53
▪ Articolo 1, comma 85-100 (<i>Green new deal</i>).....	54
▪ Articolo 1, comma 97 (<i>Green new deal</i>).....	74
▪ Articolo 1, commi 98 e 100 (<i>Commissione di studio presso il Ministero dell'Ambiente</i>).....	76
▪ Articolo 1, commi 103-106 (<i>Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia</i>).....	78

▪ Articolo 1, commi 107 e 109 (Green Mobility)	80
▪ Articolo 1, 118 (<i>Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili</i>).....	81
▪ Articolo 1 - co. 119-122 (<i>Centro studio Cambiamenti climatici a Venezia</i>).....	82
▪ Articolo 1, commi 155-159 (<i>Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	84
▪ Articolo 1, comma 175 (<i>Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia</i>).....	87
▪ Articolo 1, comma 176 (<i>Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica</i>)	91
▪ Articolo 1, comma 218 (<i>Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia</i>).....	94
▪ Articolo 1, commi da 219-224 (<i>Bonus facciate</i>)	95
▪ Articolo 1, commi 233 e 234 (<i>Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione</i>)	98
▪ Articolo 1, comma 306 (<i>Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico - Todi e Orvieto</i>)...101	
▪ Articolo 1, commi 437-444 (<i>Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare</i>)	102
▪ Articolo 1, comma 553 (<i>Isole minori</i>).....	113
▪ Articolo 1, comma 606 (<i>Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture</i>).....	116
▪ Articolo 1, comma 626.....	117
▪ (<i>Trasmissione dati su operazioni di partenariato pubblico-privato</i>).....	117
▪ Articolo 1, commi 634-658 (<i>Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile</i>).....	118
▪ Articolo 1, comma 719 (<i>Differimento dei termini relativi alla concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena</i>).....	127
▪ Articolo 1, comma 880 (<i>Finanziamento dello studio di fattibilità "Progetto Transaqua"</i>).....	129
LA SECONDA SEZIONE.....	131
▪	

LA PRIMA SEZIONE

Schede di lettura

Articolo 1, commi 18-23 *(Infrastrutture eventi sportivi)*

I **commi 18-23, introdotti al Senato**, prevedono, in primo luogo, un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026, per la realizzazione di interventi, nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, e un finanziamento per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 (comma 18).

In secondo luogo, è previsto un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022, per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio, connessi allo svolgimento della *Ryder Cup* 2020 (comma 19).

In terzo luogo, si prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio, Lombardia e Veneto, e delle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di identificare le opere infrastrutturali previste, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, di cui la norma in esame reca la relativa definizione (commi 20-23).

Olimpiadi invernali 2026 (comma 18)

Il **comma 18** prevede un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026 (50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni per l'anno 2026), per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, a valere sulle risorse di cui al comma 14.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono ripartite le somme stanziare.

La norma specifica che tale finanziamento è volto a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità.

Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 14.

Si ricorda che il comma 96 dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali, istituito dal comma 95 dell'articolo 1 della medesima legge, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, proprio per il cofinanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).

Il costo complessivo dell'opera stimato è pari a 1265 milioni di euro. oltre alle risorse statali si prevedono contributi della Regione Lombardia (283 milioni di euro), del Comune di Milano (37 milioni di euro), del Comune di Monza (27.5 milioni di euro) il Comune di Cinisello Balsamo (13) e quello di Sesto San Giovanni (4.5).

Ryder Cup 2022 (comma 19)

Il **comma 19** prevede un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022 (20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022), per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio, a valere sulle risorse di cui al comma 14.

La norma specifica che tale intervento è volto a garantire la sostenibilità della *Ryder Cup 2022* sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità.

Identificazione delle opere (comma 20)

Il **comma 20** stabilisce che con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio, Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

Opere essenziali, connesse e di contesto (commi 21-23)

Il **comma 21** definisce **opere essenziali** le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono

necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

Il **comma 22** definisce **opere connesse** quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura, per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

Il **comma 23** definisce **opere di contesto** quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della *Ryder Cup 2022* e delle Olimpiadi 2026.

Articolo 1, comma 26
(Manutenzione straordinaria
strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali)

Il **comma 26**, introdotto al **Senato**, assegna al soggetto attuatore degli interventi previsti per la manutenzione straordinaria della strada 72, in gestione alla provincia di Lecco, una somma pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

In particolare, si prevede - nell'ambito della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina dei 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del D.L. n. 34/2019 - la risoluzione, in via prioritaria, della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunionalizzazione e messa in sicurezza della strada.

L'undicesimo periodo del comma 14-ter dell'articolo 30 del D.L. 34/2019 disciplina la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario, al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità. Il Commissario straordinario è incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco.

La necessità di risolvere le criticità esistenti nei tratti indicati “anche con un commissario straordinario” è stata recentemente sollevata dai presentatori dell'[interpellanza urgente 2/00376](#), svolta nel corso della seduta del 31 maggio 2019 alla Camera dei deputati.

Nel rispondere a tale interpellanza, il rappresentante del Governo ha sottolineato che la strada statale 36 “è una strada extra urbana di particolare rilevanza per le connessioni viabili lombarde, in quanto collega in maniera esclusiva le province di Milano, di Monza, della Brianza, di Lecco e di Sondrio” e che le principali problematiche “riguardano il tratto carreggiata nord dal km 28+200 al km 28+600” in cui si registra un'elevata incidentalità. Relativamente alla soluzione di tali problematiche, lo stesso rappresentante del Governo ha ricordato che “ANAS ha spiegato che la presenza di due viadotti per l'attraversamento del torrente Bevera e del fiume Lambro rende il tratto in questione difficilmente modificabile; infatti, non

potendosi procedere all'innalzamento della quota del ponte, dal punto di vista progettuale, l'unica soluzione consisterebbe nella creazione di un tracciato in variante, per ridurre la pendenza e aumentare il raggio di curvatura. Tale soluzione necessita di lunghi tempi progettuali, di risorse economiche ed espropri di alcuni terreni privati". Nella stessa risposta si sottolinea altresì che, in conseguenza della frana avvenuta il 25 aprile 2019, si è reso necessario disporre la chiusura (per alcuni giorni) dell'arteria stradale al chilometro 67 e la deviazione del relativo traffico sulla sottostante strada provinciale 72. Nella stessa risposta viene evidenziato che per gli interventi di manutenzione straordinaria da parte di ANAS relativi alla SS 36 "sono attivi 18 cantieri per un importo di 35,69 milioni di euro e in fase di attivazione 14 cantieri per un importo di 28,33 milioni di euro".

Articolo 1, commi 29-37
(Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

Il **comma 29**, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di **500 milioni** di euro annui, **contributi** per investimenti destinati ad **opere pubbliche** in materia di efficientamento energetico e di **sviluppo territoriale sostenibile**.

Il **comma 30** stabilisce la misura dei contributi spettanti a ciascun comune; essi devono essere attribuiti entro il **31 gennaio 2020** con decreto del Ministero dell'interno, il quale assume altresì l'obbligo di comunicare a ciascun comune, entro il 10 febbraio 2020, l'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Il **comma 31** stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a **condizione** che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici.

Si stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo; i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il **monitoraggio** delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "**Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020**". Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il **contributo è revocato**, in tutto o in parte, **entro il 31 ottobre di ciascun anno** di riferimento, con decreto del Ministero dell'interno: le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza prevista. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un **controllo a campione** sulle opere pubbliche oggetto del contributo (**commi 32-36**).

Il **comma 37** reca disposizioni in materia di trasparenza informativa.

Il **comma 29**, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di **500 milioni** di euro annui, **contributi** per investimenti destinati ad **opere pubbliche** in materia di:

- **efficientamento energetico**, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- **sviluppo territoriale sostenibile**, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il **comma 30** prevede che i contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il **31 gennaio 2020**, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
- ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

Il comma in esame prevede altresì che, entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dia comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Il **comma 31** stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, stabilendo le seguenti **condizioni**:

- che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti
- e che gli stessi siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici.

Il [decreto ministeriale n. 14/2018](#) disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell'art. 21, comma 8, del citato codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50/2016). Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche

incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.

La condizione della assenza di altri finanziamenti per i medesimi lavori riproduce quanto previsto nell'ambito dei commi da 107 a 114 della legge di bilancio per il 2019 (che avevano disciplinato l'assegnazione di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; su tale tema, si vedano infra anche i commi 16 e seguenti della disposizione); il comma 108 della legge di bilancio per il 2019 prevedeva, per il riconoscimento al comune beneficiario del contributo, la condizione che i lavori non fossero già integralmente finanziati da altri soggetti.

Il **comma 32** stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di **iniziare l'esecuzione dei lavori** entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

In base al **comma 33**, i contributi in parola sono **erogati dal Ministero dell'interno** agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

- per il **50 per cento**, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo **comma 35**;
- per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero dell'interno del **certificato di collaudo** o del **certificato di regolare esecuzione** rilasciato dal direttore dei lavori.

L'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca la disciplina del collaudo e di verifica di conformità, prevedendo che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Nei casi previsti, il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione: il comma 2 dell'art. 102 del codice dei contratti pubblici prevede infatti per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria che il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal regolamento di attuazione, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per

forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi in questione il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, in base al **comma 34** il **contributo è revocato**, in tutto o in parte, **entro il 31 ottobre di ciascun anno** di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno.

Si prevede che le **somme derivanti dalla revoca** dei contributi in parola siano assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al **comma 32**, vale a dire entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Si dà al riguardo **priorità** ai comuni:

- con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente
- e che non siano 'oggetto di recupero'. *La formulazione potrebbe essere chiarita, al fine di definire se il recupero menzionato sia da riferire alle risorse previste dal contributo.*

I comuni beneficiari dei contributi derivanti da revoca e riassegnazione sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 marzo dell'anno successivo** a quello di riferimento del contributo.

Si prevede, al **comma 35**, il **monitoraggio** delle opere pubbliche di cui ai **commi da 29 a 34**. Esso è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "**Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020**".

• **Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche**

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le

Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara". Si ricorda, inoltre, che l'art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall'art. 14 del medesimo decreto. In base a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, nell'AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l'altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera. Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l'altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). In tal modo l'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP. Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell'attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Si prevede, al **comma 8**, che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un **controllo a campione** sulle opere pubbliche oggetto del contributo in esame.

Inoltre, il **comma 9** reca disposizioni in materia di trasparenza informativa, i comuni rendono infatti nota:

- la fonte di finanziamento;
 - l'importo assegnato;
 - e la finalizzazione del contributo assegnato;
nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sottosezione Opere pubbliche.
- Il **sindaco** deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella **prima seduta utile**.

Articolo 1, comma 38
(Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

Il **comma 38** interviene sulla disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare (da 4,9 a 8,8 miliardi di euro) gli stanziamenti per la concessione dei contributi, includere l'efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili, e modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi.

Al **Senato** è stata introdotta la riduzione del 5 per cento dei contributi previsti, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A) entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le disposizioni su cui operano le modifiche in esame sono quelle recate dai commi 139-148 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Tali commi hanno previsto l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033 (secondo la distribuzione annuale degli importi indicata dal comma 139, v. *infra*). Negli stessi commi sono inoltre disciplinate, tra l'altro, le procedure per la concessione (e l'eventuale revoca e successivo recupero) di tali contributi.

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Per un'analisi di dettaglio delle disposizioni recate dai commi 139-148 dell'art. 1 della L. 145/2018 si rinvia alla relativa [scheda di lettura tratta dal dossier sulla legge di bilancio 2019](#).

Si fa altresì notare che l'art. 4, comma 12-*bis*, del D.L. 32/2019, ha introdotto nel testo della legge di bilancio 2019 il comma 148-*bis* che prevede che le disposizioni procedurali dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi del citato comma 853 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e che, conseguentemente, per tali contributi sono disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205/2017.

Incremento delle risorse da destinare ai comuni (lettera a))

La **lettera a)** riscrive il comma 139 della legge di bilancio 2019 al fine di:

- ampliare l'ambito temporale di applicazione della norma, **prevedendo risorse anche per il 2034;**
- e incrementare lo stanziamento complessivo **da 4,9 a 8,8 miliardi di euro**, come mostrato dalla tabella seguente:

(importi in milioni di euro)

▪ Risorse previste dal testo vigente	▪ Anni	▪ Risorse previste dal testo in esame
▪ 250	▪ 2021	▪ 350
▪ 250	▪ 2022	▪ 450
▪ 250	▪ 2023	▪ 550
▪ 250	▪ 2024	▪ 550
▪ 250	▪ 2025	▪ 550
▪ 400	▪ 2026	▪ 700
▪ 450	▪ 2027	▪ 750
▪ 450	▪ 2028	▪ 750
▪ 450	▪ 2029	▪ 750
▪ 450	▪ 2030	▪ 750
▪ 450	▪ 2031	▪ 750
▪ 500	▪ 2032	▪ 800
▪ 500	▪ 2033	▪ 800
▪	▪ 2034	▪ 300
▪ 4.900	▪ Totale	▪ 8.800

Condizioni per l'ammissibilità delle richieste di contributo (lettera b))

La **lettera b)** integra il disposto del comma 140 della legge di bilancio 2019, che disciplina le condizioni per l'ammissibilità delle richieste di contributo da parte dei comuni, al fine di introdurre un criterio aggiuntivo volto a prevedere l'**esclusione**, dalla possibilità di presentare la richiesta di contributo, per i **comuni** che risultano **beneficiari** (cioè assegnatari di contributi) **in uno degli anni del biennio precedente**.

Tipologia degli interventi finanziabili e relative priorità (lettera c)

La **lettera c)** integra il disposto del comma 141, che elenca le tipologie di opere finanziabili attribuendo a ciascuna le relative priorità di finanziamento, al fine di includere **anche gli interventi di efficientamento energetico degli edifici** tra quelli ammessi a contribuzione con priorità bassa (di livello “c”, v. *infra*).

Al Senato è stato previsto che nel caso di **mancata approvazione** del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione barriere architettoniche (PEBA), entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i **contributi attribuiti sono ridotti del 5%**.

Il P.U.A è uno strumento con cui il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del piano urbanistico comunale (P.U.C). o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione previsti.

I P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Introdotti nel 1986, con l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l’articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l’ambito agli spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.

Il testo vigente del primo periodo del comma 141 della legge di bilancio 2019 prevede, tra l’altro, che l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con apposito decreto ministeriale, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

La modifica in esame interviene proprio su tale ultimo livello di priorità, prevedendo che oltre alla messa in sicurezza sia incluso anche l’efficientamento energetico.

Termini di affidamento dei lavori (lettera d)

La **lettera d)** riscrive il primo periodo del comma 143 della legge di bilancio 2019, che disciplina i termini per l’affidamento dei lavori, prevedendo, **in luogo di un unico termine** uguale per tutti (e **pari a 8 mesi** dalla data di emanazione del decreto ministeriale di determinazione del contributo), i seguenti **termini, variabili al variare del costo delle opere**:

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costo delle opere <ul style="list-style-type: none"> ▪ fino a 100.000 euro ▪ compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro ▪ compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro ▪ compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termine (in mesi decorrenti dalla data del D.M.) <ul style="list-style-type: none"> ▪ entro 6 mesi ▪ entro 10 mesi ▪ entro 15 mesi ▪ entro 20 mesi
--	---

La **lettera in esame** integra ulteriormente il comma 143 in questione disponendo:

- che, ai fini del medesimo comma, per **costo dell'opera pubblica** si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima;
- l'**aumento di 3 mesi del termine** di affidamento **nel caso in cui l'ente** beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, **si avvalga di "istituti di centralizzazione"** quali la Centrale Unica di Committenza (CUC) o la Stazione Unica Appaltante (SUA).

Modalità di erogazione dei contributi (lettera e)

La **lettera e)** modifica il comma 144, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi, prevedendo che il **60% dell'importo** assegnato sia erogato non entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, come prevede il testo vigente, ma, semplicemente, **alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori**.

La norma in esame non interviene sulle modalità di verifica che, in base al comma 143, dovrà avvenire "attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146".

Recupero dei contributi revocati (lettera f)

La **lettera f)** integra il disposto del comma 145 della legge di bilancio 2019 – che prevede la revoca e il successivo recupero dei contributi assegnati nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144 – al fine di stabilire che **i contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto ministeriale di assegnazione più recente**, secondo la graduatoria ivi prevista.

Attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziare (lettera g)

La **lettera g)** riscrive il comma 148, che disciplina lo svolgimento delle attività di supporto e di assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziare (dal comma 139).

A differenza del testo vigente, che si limita a consentire al Ministero dell'interno di stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la disciplina delle attività in questione, la norma in esame prevede:

- che tali attività siano disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno;
Si valuti l'opportunità di chiarire se il decreto ministeriale a cui la norma fa riferimento sia quello previsto dal comma 141 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 o se si tratti di un ulteriore decreto.
- che lo stesso decreto disciplini **anche l'attività di vigilanza;**
- un limite annuale massimo di 100.000 euro degli oneri relativi alle citate attività.

Articolo 1, comma 39 **(Contributi ai Comuni)**

Il **comma 39**, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, interviene sulla disciplina approvata nella manovra economica per il 2019 relativa a contributi ai comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.

Nello specifico incide sulle disposizioni, recate all'art. 1, commi 853-861, della legge n.205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di **messa in sicurezza degli edifici e del territorio** degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari e le finalità (comma 853), le modalità di presentazione della richiesta (comma 854), nonché di quantificazione e assegnazione del contributo (comma 855), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 857), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 858) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 859), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 860 e 861).

Con le modifiche introdotte dal comma in esame il **comune beneficiario del contributo per il 2019** è tenuto ad **affidare i lavori** per la realizzazione delle opere pubbliche entro determinati termini, che decorrono dall'emanazione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui è definito l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune. Si tratta del decreto 6 marzo 2019 "Assegnazione del contributo pari complessivamente a Euro 298.926.250,90 a favore dei comuni, per l'anno 2019, per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio".

I termini, che decorrono dunque dal 6 marzo 2019, sono i seguenti:

- a) per le opere con costo inferiore o pari a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi;
- b) per le opere il cui costo è superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi;
- c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi.

La disposizione specifica inoltre che per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima; per affidamento dei lavori - a seguito di una specifica disposizione introdotta nel testo del maxiemendamento su cui Senato ha votato la fiducia, assente nel testo licenziato in sede referente - si intende "la pubblicazione del bando",

ovvero "la della lettera di invito" qualora si sia in presenza di una procedura negoziata, ovvero "della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento".

Tale ultima disposizione parrebbe doversi interpretare nel senso che i comuni siano tenuti al mero avvio della procedura di affidamento entro il termine previsto (a seconda dell'importo degli stessi), e non al completamento della stessa, con l'individuazione del contraente.

Infine, i richiamati termini si intendono incrementati di tre mesi nel caso in cui l'ente beneficiario del contributo, nelle procedure di selezione del contraente, faccia ricorso agli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA).

Articolo 1, comma 40
*(Deroga alla disciplina della variante
di progetto per le opere pubbliche propedeutiche alle Olimpiadi
invernali)*

Il comma 40, approvata dal Senato, introduce deroghe alla disciplina in materia di variante urbanistica per la realizzazione di opere pubbliche che **migliorino l'accessibilità alla città di Milano anche in vista delle Olimpiadi invernali**.

L'obiettivo è quello dare attuazione all'articolo 1, comma 96, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e conseguentemente di "non pregiudicare" l'utilizzo delle relative risorse, onde pervenire alla celere realizzazione di interventi funzionali "anche" allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, che, come noto, sono state assegnate congiuntamente a Milano e a Cortina d'Ampezzo e che si svolgeranno tra il 6 febbraio e il 22 febbraio del 2026.

Le opere pubbliche interessate dalla disposizione in esame comprendono quelle dirette a potenziare l'accessibilità da e verso il comune e la città metropolitana di Milano di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati.

Si rammenta che con l'art.1, commi 95-96, della legge di bilancio per il 2019 si dispone l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Ai sensi del comma 96, una quota parte di tali risorse - peraltro non quantificata - viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Inoltre, è disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).

Con la finalità di accelerare la realizzazione delle richiamate opere pubbliche, la disposizione in commento stabilisce che, qualora queste ricadano nel territorio di più Comuni, la **variante allo strumento urbanistico** (e vincoli conseguenti) può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione mediante accordo di programma ovvero con

la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Quest'ultima può essere indetta (ai sensi dell'articolo 14 della legge 241 del 1990) su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo.

Tale disciplina opera una **deroga** esplicita alle disposizioni in materia di variante di progetto, di cui all'articolo 19 del **decreto del presidente della Repubblica n.327 del 2001** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggi paesaggistica e del patrimonio culturale.

Articolo 1, commi 42 e 43
*(Contributi ai comuni per investimenti in
 progetti di rigenerazione urbana)*

I commi 42 e 43, modificati al Senato, prevedono per gli anni **dal 2021 al 2034**, l'assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di **contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana** volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un DPCM, da adottare entro il 31 gennaio 2020.

Più nel dettaglio, il **comma 42** dispone che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in **progetti di rigenerazione urbana**, volti al perseguimento delle seguenti finalità:

- riduzione di fenomeni di **marginalizzazione e degrado sociale**;
- miglioramento della **qualità del decoro urbano** e del **tessuto sociale ed ambientale**.

Il tema della **riqualificazione urbana**, e in particolare delle periferie è stato oggetto di diversi interventi disposti negli ultimi anni. Si ricordano, in particolare, l'art. 3 del D.L. 133/2014 il quale ha previsto l'avvio del programma denominato "Cantieri in comune", a cui sono stati destinati complessivamente 500 milioni di euro, ripartiti tra i filoni di intervento dal decreto interministeriale 28 gennaio 2015. Per un approfondimento relativo all'attuazione di tali disposizioni e al riparto delle risorse si rinvia alla scheda web dal titolo "[Il Programma 6.000 campanili e le risorse del decreto "sblocca Italia" per le opere nei piccoli comuni](#)" e alla pagina web del Governo "[Programma Cantieri in Comune](#)".

Si ricordano, altresì, i commi 431-434 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) i quali hanno previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, costituito da progetti presentati dagli enti locali e valutati da un Comitato *ad hoc* e l'istituzione di un Fondo per l'attuazione del suddetto Piano da destinare all'attuazione degli interventi previsti, con una dotazione complessiva di 200 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017). Con il [D.P.C.M. 15 ottobre 2015](#) (recante "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", pubblicato nella G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015), sono state definite, in attuazione del comma 431, le modalità e la

procedura di presentazione dei progetti, la documentazione da allegare ai progetti, nonché i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato. La [delibera CIPE n. 73/2017](#) ha disposto l'assegnazione di 90 milioni di euro (20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2018-2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

Nella legge di stabilità 2015 (comma 271) è stato inoltre disposto che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 (c.d. Piano città), prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione è demandata alle regioni.

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha disciplinato l'istituzione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi da 974 a 978), finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, il potenziamento della mobilità sostenibile, lo sviluppo di pratiche di inclusione sociale, l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, culturali, educativi e didattici, per il cui finanziamento è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016. Con il [D.P.C.M. 25 maggio 2016](#) è stato emanato il bando (comma 976) con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti ed è stato istituito il "Nucleo di valutazione" dei medesimi progetti.

Successivamente, è stato emanato il D.P.C.M. 6 dicembre 2016 recante l'approvazione della graduatoria del citato programma straordinario (pari a 120 progetti, per un onere complessivo di circa 2.061 milioni di euro); con il [D.P.C.M. 16 febbraio 2017](#) (integrato poi dal D.P.C.M. 16 giugno 2017) sono state rimodulate le percentuali di finanziamento previste dai due D.P.C.M. del 25 maggio 2016 e del 6 dicembre 2016.

Le risorse a tal fine occorrenti sono stabilite nel limite complessivo di **8,5 miliardi di euro**, così suddivisi per le singole annualità:

- 150 milioni di euro nell'anno 2021;
- 250 milioni di euro nell'anno 2022;
- 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Il **comma 43** dispone l'emanazione di un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare entro la data del 31 gennaio 2020 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, per l'**individuazione**:

- dei criteri e delle modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta;
- delle modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al D.Lgs. n. 229/2011, di rendicontazione e di verifica;
- e delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Si ricorda che il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L'art. 5 del D. Lgs. n. 229/2011 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l'art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall'art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, nell'AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l'altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l'altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).

L'ultimo periodo del comma 43 precisa, infine, che gli importi per ciascun comune beneficiario sono individuati **con decreto del Ministero dell'interno**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente.

Articolo 1, commi 44-46***(Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)***

I **commi 44-46** istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali.

Con una modifica **approvata al Senato**, si prevede, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la riduzione del 5 per cento dei contributi attribuiti.

Il **comma 44** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo per investimenti a favore dei comuni** con una dotazione di **400 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

In materia di investimenti degli enti territoriali, da ultimo, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) ha previsto, tra l'altro, diversi interventi riguardanti:

- l'istituzione di un Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (commi 122, 123 e 126), con una dotazione di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 miliardi di euro per il 2020, 1,26 miliardi di euro per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in 1,5 miliardi di euro;
- contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro per il 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (ripartiti con il [decreto 10 gennaio 2019](#)) (commi 107-114);
- risorse per la messa in sicurezza del territorio, per il periodo 2021-2033, pari a circa 8,1 miliardi di euro complessivi, assegnati dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno ai comuni (commi 134-148-bis).

L'art. 30 del D.L. 34/2019 (commi 1-14-bis, 14-*quater* e 14-*quinquies*) ha previsto, inoltre, l'assegnazione, disposta poi con [decreto 10 luglio 2019 del MISE](#) e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche), nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

Si ricorda inoltre che con il comma 14-*ter* dell'art. 30 del D.L. 34/2019, a decorrere dal 2020, sono previsti contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti

per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

Il **comma 45** destina il fondo per investimenti a favore dei comuni al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare:

- nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico;
- della manutenzione della rete viaria;
- del dissesto idrogeologico;
- della prevenzione del rischio sismico;
- e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Il **comma 46** prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro la data del 31 marzo 2024, ai quali è demandato il compito di stabilire:

- i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta;
- il monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo, delle risorse assegnate (tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229);
- la rendicontazione e la verifica delle risorse assegnate;
- le modalità di recupero e l'eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Il **Senato** ha previsto che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nei suddetti decreti sia introdotta la previsione della riduzione del 5 per cento dei contributi attribuiti.

Il P.U.A. è uno strumento con cui il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del piano urbanistico comunale (P.U.C). o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione previsti.

I P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Introdotti nel 1986, con l'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986, e integrati con l'articolo 24, comma 9, della legge 104/1992, che ne ha esteso l'ambito agli

spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.

Il **comma 46** prevede altresì l'individuazione degli importi per ciascun beneficiario, attraverso un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

• **Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche**

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara". Si ricorda, inoltre, che l'art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall'art. 14 del medesimo decreto. In base a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, nell'AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l'altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera. Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l'altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad

altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). In tal modo l'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP. Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell'attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Articolo 1, commi 51-58
*(Contributi agli enti locali per progettazione definitiva ed
esecutiva per messa in sicurezza territorio)*

I **commi 51-58** sono stati **modificati durante l'esame in Senato**, estendendo a tutti gli 'enti locali' e non più ai soli comuni - come previsto dalla norma originaria - la normativa prevista.

Si prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse: 85 milioni di euro per l'anno 2020, 128 milioni di euro nell'anno 2021, 170 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Si stabiliscono la procedura e le condizioni per le richieste di contributo. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente viene determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad un ordine di priorità stabilito dalla disposizione.

L'ente beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno.

Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.

Il **comma 51** prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di **contributi** destinati alla spesa di **progettazione definitiva ed esecutiva** relativa ad una serie di interventi. Si tratta degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono previsti nel **limite delle seguenti risorse**:

- 85 milioni di euro per l'anno 2020
 - 128 milioni di euro nell'anno 2021
 - 170 milioni di euro per l'anno 2022
 - e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034
- Si prevede che i contributi siano soggetti a rendicontazione.

Si ricorda che i commi da 107 a 114 della precedente legge di bilancio per il 2019 (legge [n. 145 del 2018](#)) avevano stabilito l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. In attuazione della suddetta disposizione era stato emanato il [D.M. Interno 10 gennaio 2019](#) che ha provveduto all'attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli [allegati al decreto](#) medesimo. Si rammenta che la legge di bilancio per il 2019 aveva previsto, al fine di favorire gli investimenti pubblici, un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (co. 162-107 l. 145/2018).

In base al **comma 52**, gli enti locali comunicano le **richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento** del contributo.

La richiesta deve contenere:

a) le informazioni riferite al **livello progettuale** per il quale si chiede il contributo e il **codice unico di progetto (CUP)** valido dell'opera che si intende realizzare;

b) le informazioni necessarie per permettere il **monitoraggio complessivo** degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Si stabiliscono le seguenti condizioni:

- ciascun ente può inviare un **massimo di tre richieste** di contributo per la stessa annualità
- e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione, a un **intervento compreso negli strumenti programmatici** del medesimo ente o in **altro strumento di programmazione**.

Il [decreto ministeriale n. 14/2018](#) disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei

relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell'art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016. Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.

Il **comma 53** prevede che l'ammontare del contributo attribuito a **ciascun ente locale** venga determinato **entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento** del contributo, con **decreto del Ministero dell'interno**, di **concerto** con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, si tiene conto del seguente **ordine prioritario**:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

In base al **comma 54**, ferme restando le priorità indicate dal precedente comma 18, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la **maggior incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente** rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

In base al **comma 55**, le informazioni sul **fondo di cassa** e sul **risultato di amministrazione** sono desunte dal **prospetto dimostrativo** del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i seguenti **documenti contabili** riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato:

- il **rendiconto della gestione** ed il **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, di cui rispettivamente alle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016;
- il **Piano dei conti** di cui all'articolo 3 del medesimo D.M.

Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni sul **fondo di cassa** e sul **risultato di amministrazione** sono **desunte** dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati.

L'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (D. Lgs. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) stabilisce, in materia di Termini di approvazione dei bilanci, che le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1 del medesimo D.Lgs. trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica). Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2016, n. 122, reca le Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, di tale D.M. prevede che le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5, una serie di elementi, tra i quali sono previsti - rispettivamente alle lettere b) ed e) richiamate nella disposizione in esame -: i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. L'articolo 3 del medesimo D.M., richiamato altresì nella disposizione in esame, stabilisce i contenuti del Piano dei conti, per la trasmissione del rendiconto, da trasmettere alla BDAP con le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. medesimo.

Si ricorda infine che l'art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di Indicatori di bilancio, stabilisce che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano tale Piano, che è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla home page. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

In attuazione di tale previsione, sono stati emanati il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali) e il Decreto del Ministero dell'Interno 22

dicembre 2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali). L'adozione del Piano di cui al comma 1 è divenuta obbligatoria dall'esercizio successivo all'emanazione dei decreti in parola.

Il **comma 56** stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo in questione deve **affidare la progettazione entro tre mesi** dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun ente. In caso contrario, il contributo è **recuperato dal Ministero dell'interno** secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, in materia di recupero di somme dovute al Ministero dell'interno ed eventuale rateizzazione delle stesse.

Il comma 128 della legge n. 228 del 2012 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reinscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge n. 262 del 2006, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione (in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione). Il comma 129 della medesima legge prevede poi che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma

residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il **comma 57** prevede il **monitoraggio** delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti. Esso è effettuato attraverso il **sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni**, classificato come "**Sviluppo capacità progettuale dei comuni**". La norma prevede che l'affidamento della progettazione ai sensi del comma 21 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo **codice identificativo di gara** (CIG).

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti che realizzano opere pubbliche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Inoltre, in base al **comma 58**, il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un **controllo a campione** sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.

Articolo 1, commi 62-64
(Contributi per investimenti a province e città metropolitane)

I **commi 62-64** autorizzano la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di **manutenzione della rete viaria** di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di **manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole** degli enti medesimi.

Finanziamenti per la manutenzione della rete viaria (comma 62)

La **lettera a) del comma 62** riscrive il comma 1076 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha autorizzato contributi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, al fine di:

- ampliare l'ambito temporale di applicazione della norma, **prevedendo risorse anche per il periodo 2024-2034**;
- e incrementare lo stanziamento complessivo **da 1,62 a 4,27 miliardi di euro**, come mostrato dalla tabella seguente:

(importi in milioni di euro)

Risorse previste dal testo vigente	Anni	Risorse previste dal testo in esame
120	2018	120
300	2019	300
300	2020	350
300	2021	400
300	2022	550
300	2023	550
	2024	250
	2028	250
	2029	250
	2030	250
	2031	250
	2032	250
	2033	250
	2034	250
1.620	Totale	4.270

Si ricorda che in base al comma 1077 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018, che non è oggetto di modifica da parte dei commi in esame, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse è stata demandata ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [D.M. 16 febbraio 2018](#) che, tra l'altro, all'art. 1 ha stabilito che “la somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia”.

La **lettera b) del comma 62** riscrive il comma 1078 della medesima legge di bilancio (L. 205/2017), che disciplina la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi in questione (da parte delle province e delle città metropolitane) e il caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi stessi.

Le modifiche risultanti dalla riscrittura in esame consistono:

- nella **posticipazione** dal 30 giugno **al 31 ottobre** successivo all'anno di riferimento, del termine entro il quale le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi (di cui al comma 1076), mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- in una integrazione volta a **disciplinare l'utilizzo dei ribassi di gara non riutilizzati**. In tal caso viene infatti previsto che le corrispondenti risorse (così come avviene in base al testo vigente nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Si fa notare che, rispetto al testo vigente, ove si dispone che le **risorse in questione** siano alla fine **riassegnate** al c.d. fondo investimenti di cui al comma 1072, la riscrittura in questione fa riferimento **alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076**.

La finalità di tale modifica sembra quindi essere quella di vincolare le risorse al finanziamento di interventi per la manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, evitando che le risorse non utilizzate vengano dirottate al c.d. fondo investimenti¹ le cui risorse sono destinate a finanziare diversi e numerosi settori di intervento.

¹ Per approfondimenti su tale fondo si rinvia alla scheda “[Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese](#)” curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

Con riferimento all'utilizzo dei ribassi, la riscrittura in esame opera un'ulteriore integrazione della norma volta a precisare che gli stessi possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Si ricorda che il citato punto 5.4.10 prevede che, a seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali **ribassi di asta** costituiscono **economie di bilancio** e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

Finanziamento per la messa in sicurezza delle strade e la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole (commi 63-64)

Il **comma 63**, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, **autorizza una spesa complessiva di 3,45 miliardi di euro nel periodo 2020-2034** (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034).

Si fa notare che tale stanziamento si affianca a quello previsto dal comma 889 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che disciplina l'attribuzione alle Province (e non anche alle città metropolitane) delle Regioni a statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (pari, complessivamente a 3,75 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. In attuazione di tale norma, che ha demandato la ripartizione dei contributi ad un apposito decreto del Ministero dell'Interno, è stato emanato il [D.M. 4 marzo 2019](#).

Il **comma 64** demanda la disciplina per l'**attuazione** delle disposizioni recate dal comma precedente ad un apposito **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**.

Relativamente alle modalità di emanazione di tale decreto, la norma in esame prevede che lo stesso sia adottato, **entro il 31 gennaio 2020**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle

infrastrutture e trasporti, dell'interno e dell'istruzione e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Relativamente ai contenuti del decreto, viene previsto che lo stesso dovrà individuare:

- **le risorse per ciascun settore di intervento;**
- **i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse**, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

L'individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo è invece demandata ad un **ulteriore decreto**, emanato dai Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **entro 30 giorni** dalla pubblicazione del D.P.C.M. citato.

Articolo 1, comma 66
*(Risorse alle Regioni ordinarie per la messa in sicurezza del territorio,
la viabilità, rigenerazione urbana, riconversione energetica e infrastrutture sociali)*

Il **comma 66**, nel testo risultante da una modifica introdotta in Senato, incrementa (di 2,4 miliardi di euro) le **risorse dirette alle regioni a statuto ordinario** per la realizzazione di **opere pubbliche** per la **messa in sicurezza** degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla **viabilità**, alla **rigenerazione urbana**, alla **riconversione energetica** e alle **infrastrutture sociali**.

L'art.1, comma 134, della legge di bilancio per il 2019 assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro, così ripartiti nel periodo di riferimento considerato: 135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033.

La **lettera a) della disposizione in esame** interviene su tale disciplina:

i) incrementando i contributi complessivi (pari a 5,595 miliardi di euro), che risultano così ripartiti nel nuovo periodo di riferimento: 135 milioni annui nel 2021 e nel 2022; 335 milioni annui dal 2023 al 2025, 470 milioni per il 2026, 515 milioni annui dal 2027 al 2032, 560 milioni per il 2033 e 200 milioni dal 2034. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente l'integrazione delle risorse è dunque pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

ii) prevedendo che i contributi siano erogati anche nel 2034 (e non solo fino al 2033).

Si segnala che gli **ambiti di intervento** dei contributi in esame sono stati arricchiti **dall'art.49 del decreto-legge n.124 del 2019**, in corso di conversione presso il Senato (Atto Senato 1638), a conclusione della prima lettura svolta alla Camera (Atto Camera 2220).

Nel corso dell'esame in senato la disposizione è stata modificata sì che nel testo in esame la novella alla legge di bilancio 2019 tenga conto delle (nuove) finalità introdotte nel DL, soddisfacendo un'esigenza di coordinamento di cui

il disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dal Governo, non si era fatto carico.

Nello specifico, i contributi sono finalizzati, ai sensi dell'art.1, comma 134, primo periodo, della legge n.145/2018 (così come modificata dal DL in corso di conversione) - disposizione che la disposizione qui in esame riproduce - alla realizzazione di:

- opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- interventi "in" viabilità (nel testo approvato in prima lettura il riferimento è stato mutato in interventi "sulla" viabilità), messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
- interventi di rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili,
- infrastrutture sociali;
- bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Gli importi spettanti a ciascuna regione, indicati nella tabella 1 allegata alla legge di bilancio per il 2019 (come modificata dalla disposizione in commento), potranno essere eventualmente **rimodulati**, a condizione che non vari il contributo complessivo. A tal fine, è necessario un **accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni** da sancire entro il 31 gennaio del **2021** (e non più del 2020 come previsto nel testo vigente del comma 134, secondo periodo).

La **lettera b)** **rimodula gli importi della citata tabella 1**, relativa al riparto dei contributi tra le regioni. Le modifiche alla tabella tengono conto delle maggiori risorse allocate in bilancio, nonché dell'estensione dell'intervento al 2034. Le **percentuali di riparto** spettanti alle regioni non sono invece oggetto di modifica.

Articolo 1, comma 67
(Funzioni Amministrazioni territoriali e altre disposizioni sisma 2009)

Il comma 67, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Si autorizza la spesa di:

- 0,8 milioni di euro per l'anno 2020
 - e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021
- con la finalità di **reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009.

Tale norma reca disposizioni in materia di funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli **eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo**.

Nel dettaglio, il D.L. n. 195 del 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, ha recato Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

In particolare, **l'art. 1** reca disposizioni in materia di Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Tale norma prevede le **funzioni di Commissario** delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in capo al Presidente della regione Abruzzo, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale.

Tale norma autorizzava a tal fine ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di **monitoraggio del rischio sismico**, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro **a decorrere dall'anno 2013**, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La norma detta la disciplina relativa alle funzioni di Commissario e subcommissari, alle relative ordinanze, definendo poi la copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

Si ricorda che (comma 2-bis della disposizione in parola) prevede, ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Per approfondimenti sul sisma 2009 in Abruzzo si veda il [tema web](#) a cura della Camera.

La disposizione qui in esame richiama inoltre norme già vigenti in materia sismica.

In particolare si fa riferimento alle seguenti norme vigenti:

- l'articolo 2, comma 329, della legge n. 244 del 2007, che ha previsto stanziamenti allo scopo di garantire la prosecuzione delle **attività di monitoraggio del rischio sismico** attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio
- l'articolo 8, comma 5-bis del decreto-legge n. 43 del 2013 (convertito dalla legge n. 71 del medesimo anno), in conformità a quanto già disposto da suddetta disposizione. Tale richiamata disposizione ha disposto il ripristino delle disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2009 sopra citato, per l'anno 2013.

Si valuti di meglio esplicitare nella formulazione le finalità in rilievo, in relazione alla molteplicità dei richiami normativi contenuti nella disposizione, che involgono diversi aspetti inerenti la normativa in materia sismica.

La legge n. 244 del 2007, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ha previsto all'articolo 2, comma 329, una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 allo scopo di garantire la **prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico** attraverso l'utilizzo di **tecnologie scientifiche innovative** integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell' articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'articolo 8, comma 5-bis del D.L. 26/04/2013, n. 43, come convertito in legge dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, contiene norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Il suo **co. 5-bis**, prevede che le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 1, comma 72
*(Messa in sicurezza idraulica Genova,
rio Molinassi, rio Cantarena, Sestri Ponente)*

Il comma 72, introdotto al Senato, prevede che il programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, venga esteso anche a favore di lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, dell'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, e della razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente. Per tali ulteriori interventi è prevista, per gli anni 2020-2024, una spesa complessiva pari a 480 milioni di euro.

Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (“Disposizioni urgenti per la città di Genova ed altri interventi”) ha previsto (articoli 1-11) disposizioni urgenti volte a velocizzare le operazioni di demolizione e ricostruzione del viadotto Morandi a Genova, alla nomina di un [Commissario straordinario per la ricostruzione](#), al sostegno dei soggetti danneggiati per il crollo, alla ripresa delle attività produttive e di impresa, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

Si ricorda che con la [delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018](#) è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10. Successivamente, con la [delibera del Consiglio dei ministri 31 luglio 2019](#) lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato di dodici mesi.

In tale ambito, l'articolo 9-*bis* del D.L. 109/2018, oggetto di modifica, ha previsto l'adozione da parte del Commissario straordinario, di un [programma straordinario di investimenti urgenti](#) per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova.

Più in particolare, si prevede che il Commissario straordinario adotti, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, il citato programma (approvato poi con il [decreto commissariale n. 2 del 2019](#), come riportato nel seguente [allegato](#), di cui è soggetto attuatore l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di cui al [decreto commissariale n. 19 del 2019](#)),

da realizzare a cura della medesima Autorità di Sistema Portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale (cioè entro il 15 gennaio 2022), con le deroghe previste, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo previste, ivi incluse le risorse stanziare nel bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale e da altri soggetti (comma 1).

Nello specifico, la **lettera a)** della **norma in esame** provvede, intervenendo sul comma 1 dell'art. 9-*bis* del D.L. 109/2018, ad estendere il programma straordinario di investimenti urgenti anche alla **messa in sicurezza idraulica e all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro**.

La **lettera b)** aggiunge, inoltre, il comma 1-*bis* all'art. 9-*bis* del D.L. 109/2018, al fine di specificare gli interventi previsti e indicare le risorse dedicate.

Tale comma aggiuntivo prevede:

- lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del **rio Molinassi e del rio Cantarena**;
- adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- nonché razionalizzazione dell'**accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente**.

A tal fine, il Commissario straordinario provvede all'**aggiornamento del Programma straordinario entro il 28 febbraio 2020**.

Per le medesime finalità, è autorizzata la **spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024**, di cui 40 milioni per l'anno 2020, 60 milioni per l'anno 2021, 80 milioni per l'anno 2022, 120 milioni per l'anno 2023 e 180 milioni per l'anno 2024.

Articolo 1 - comma 74
*(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia
e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

Il **comma 74 introdotto dal Senato**, reca l'assegnazione di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di spese di investimento per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione Valle d'Aosta.

La disposizione prevede che per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un **contributo straordinario di 5 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2020, 2021 e 2022**.

Articolo 1, commi 83-84 *(Sblocca Italia)*

Il **comma 83** proroga al 31 dicembre 2021 il termine di effettuazione degli adempimenti per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi previsti dal decreto-legge "Sblocca Italia", alla cui scadenza è prevista la revoca delle risorse assegnate. Il comma 84 disciplina l'entrata in vigore della proroga.

Il **comma 83** modifica il comma 3-*bis* dell'art. 3 del D.L. 133/2014, prorogando il **termine per la revocabilità delle risorse assegnate al 31 dicembre 2021**.

Il successivo **comma 84** prevede che l'**entrata in vigore** di tale disposizione di proroga avvenga il **giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale** della presente **legge**.

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 133/2014 ha previsto l'istituzione di un Fondo c.d. sblocca cantieri, le cui risorse sono volte a consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Il successivo comma 2 ha demandato a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione delle risorse occorrenti.

Il comma 3-*bis*, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 185/2015 e modificato dall'art. 22-*ter*, del D.L. 119/2018, dispone che, ai fini della revoca dei finanziamenti (disciplinata dai successivi commi 5 e 6), le "condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti".

Articolo 1, comma 85-100 *(Green new deal)*

I **commi 85-99** recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, istituendo un **Fondo** da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (**comma 85**). Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO₂, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità. Il Fondo ha anche finalità di **supporto all'imprenditoria giovanile e femminile**, di **riduzione dell'uso della plastica** e per la **sostituzione della plastica con materiali alternativi** (**commi 86 e 87**).

Si definisce quindi la disciplina per l'attuazione dei suddetti interventi rinviando a decreti di natura non regolamentare. Con una modifica apportata dal Senato, è stata aggiunta la previsione in base alla quale le specifiche iniziative da avviare nelle **Zone economiche ambientali** sono **definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico (**comma 88**). Sancisce poi la possibilità, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'UE che sarà prevista dal prossimo programma comunitario a sostegno degli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti in corso di approvazione, che sostituirà il FEIS (**comma 89**).

Il **comma 90** prevede, in particolare, che per le finalità di cui **al comma 86**, possono essere destinate le risorse del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca** (FRI). Il **comma 91** istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'**efficienza energetica**.

Il **comma 92** prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti **Green Bond** la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi

finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato.

Il **comma 93** istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un **Comitato interministeriale** con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio, demandando ad un D.P.C.M. - da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.

Si dettano norme sul monitoraggio. In base al **comma 94**, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati possono prevedere che siano certificati da un professionista indipendente sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86, sia la quantificazione del relativo impatto.

Agli oneri recati dai **commi 88 e 94, primo periodo**, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, si provvede a valere sulle disponibilità del **Fondo** istituito dal comma 85 nei **limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020** e di **5 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni successivi (**comma 95**).

Assicura infine la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del *Green Climate Fund*, autorizzando la relativa spesa (**comma 96**).

Il **comma 97** prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per la realizzazione di programmi e progetti mediante piattaforme informatiche.

I **commi 98-100**, che disciplinano l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una **Commissione** per lo studio, le proposte per la **transizione ecologica** e per la **riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi**, con una dotazione di **0,5 milioni** di euro per l'anno **2020**.

La disposizione in esame reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, la strategia in linea con il *Green new deal* annunciato dalla Commissione europea.

In via preliminare, si fa presente che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 ([Doc. LVII, n. 2-bis](#)) era previsto tra i **collegati alla decisione di bilancio** un disegno di legge *Green New Deal* e per la transizione ecologica del Paese.

La Nadef indicava l'impegno del Governo a favore della rapida attuazione di un 'Green new deal' europeo finanziato con risorse comuni e lo sviluppo di appositi strumenti finanziari.

Come illustrato nel documento programmatico presentato dalla Presidente eletta Ursula von der Leyen della neo-costituita [Commissione](#), tra le priorità del nuovo Esecutivo europeo vi è la presentazione, entro 100 giorni dall'inizio del mandato, del "Green Deal" una strategia volta a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero, tramite un [Green deal europeo](#). Per approfondimenti, anche con riferimento alle Linee strategiche per una transizione verso un'economia a zero emissioni nette si veda il [Dossier n. 66](#) cura del Senato e della Camera dei deputati.

Si ricorda a questo fine l'11 dicembre 2019 sono stati illustrati in una Comunicazione ([COM\(2019\) 640](#)) gli intendimenti della Commissione al fine di: elaborare una serie di politiche profondamente trasformative; integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE; proporre l'Unione come *leader* mondiale; varare un patto europeo per il clima entro marzo 2020.

In [Allegato](#) alla Comunicazione viene proposta una tabella di marcia dettagliata, che affianca le azioni chiave da adottare ad un calendario indicativo delle relative scadenze.

Si ricorda infine che è stato approvato in via definitiva il disegno di legge (A.S. n. 1547, A.C. [2267](#)) di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga di termini.

Dotazioni del Fondo e finalità

In particolare il **comma 85** istituisce, nello stato di previsione del MEF, un **Fondo** da ripartire, con la seguente dotazione:

- **470 milioni di euro** per l'anno **2020**
- **930 milioni di euro** per l'anno **2021**
- **1.420 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2022** e **2023**.

Di tale dotazione, una **quota non inferiore a 150 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2020** al **2022** sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità previste - secondo quanto stabilito con una modifica apportata dal Senato - dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui **fino a 20 milioni di euro** per ciascuno dei predetti anni destinati alle **iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali**.

Si rammenta che il comma 6 citato prevede che il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca

e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41; i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001.

Il testo originario del disegno di legge faceva invece riferimento alle finalità della [direttiva 2003/87/CE](#), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Si rammenta che tale direttiva ha istituito un "sistema scambio quote" di emissione di CO₂ al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni. Il suddetto sistema fissa un tetto massimo per le emissioni consentite ai soggetti che ne fanno parte, consentendo ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato i diritti di emissione di CO₂ (c.d. "quote"), acquisiti mediante asta. La direttiva è stata rivista da ultimo nel marzo 2018 (con la direttiva 2018/410/UE), al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Quadro 2030 per l'energia e il clima e dall'Accordo di Parigi, che per il 2030 prevedono una riduzione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Le modalità per l'adozione delle norme di recepimento della direttiva 2018/410/CE sono contenute nell'articolo 13 della [Legge 4 ottobre](#)

[2019, n. 117](#) (Legge di delegazione europea 2018) che fissa principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nella fase di trasposizione. Per maggiori dettagli si rimanda al [Dossier 62/4](#) a cura del Senato e della Camera dei deputati.

Sempre il **comma 85** chiarisce che il suddetto fondo sarà alimentato con i **proventi delle aste delle quote di emissione di CO2** - versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 - di cui all'articolo 19 del [decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#). Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo fissato, che resta acquisito dall'erario, è pari a **150 milioni di euro** per ciascuno dei predetti anni.

Il richiamato articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 disciplina la messa all'asta delle quote di emissione, prevedendo, tra l'altro, le modalità di versamento dei proventi nel bilancio dello Stato e la loro successiva ripartizione e riassegnazione in appositi capitoli per spese di investimento. In base al comma 5, il 50% dei proventi viene assegnato al Ministero dello sviluppo economico, e il 50% è destinato ad una serie di attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica. Tra esse rientrano: la riduzione delle emissioni di gas serra; lo sviluppo di energie rinnovabili; la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2. Inoltre, una quota dei proventi sarà destinata a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico nel settore industriale.

La **RT** all'AS nel testo originario chiarisce che si tratta di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno; i decreti attuativi (previsti dai successivi commi della disposizione) saranno predisposti al fine di escludere che tali operazioni possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

I **commi 86 e 87** illustrano alcune finalità del fondo, che prevedono interventi del Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, il **comma 86** prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di **una o più garanzie** a titolo oneroso e nella **misura massima dell'80%**, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi:

- decarbonizzazione dell'economia;
- economia circolare;
- rigenerazione urbana;
- turismo sostenibile;
- adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.

- Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.

Con l'approvazione di una modifica apportata dal Senato sono state aggiunte anche la finalità di **supporto all'imprenditoria giovanile e femminile**, di **riduzione dell'uso della plastica** e per la **sostituzione della plastica con materiali alternativi**.

La concessione di garanzie è riferita **anche ad un portafoglio collettivo di operazioni**.

Il **comma 87** prevede la **partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito**, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al **comma 86**.

Il **comma 88** demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di attuazione degli interventi illustrati sopra, in ordine a:

- l'**individuazione**, sulla base di procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, dell'**organismo competente** a selezionare gli interventi di cui al **comma 86**;
- la definizione degli interventi, dei criteri, delle procedure e delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al **comma 86** - anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico - secondo quanto aggiunto con una modifica apportata dal Senato - e delle partecipazioni al capitale di rischio e/o debito di cui al **comma 87**
- la ripartizione della quota pubblica nel caso di investimenti pubblico/privati di cui ai **commi 86 e 87**, e quello di cui al comma 89, anche per **escludere** che tali interventi comportino un **indebitamento netto** da parte delle amministrazioni pubbliche.

In relazione ai suddetti decreti, varati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e del territorio, si specifica che **il primo** di essi dovrà essere emanato **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione dei **commi 86 e 87**, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di **società in-house** oppure della **Banca europea degli investimenti**, in qualità di Banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai suddetti **commi 86 e 87**, è autorizzata inoltre l'istituzione di un apposito **conto corrente** presso la tesoreria centrale.

Con una modifica apportata dal Senato - è stata aggiunta la previsione in base alla quale le specifiche iniziative da avviare nelle **Zone economiche ambientali** sono **definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della**

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

Il **comma 89** stabilisce che nell'ambito del **nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea**, lo Stato possa concedere la **garanzia** prevista dall'articolo 1, comma 822 della 28 dicembre 2015, n. 208 ([legge di stabilità 2016](#)), anche in modo **complementare** con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale vigente di volta in volta.

La relazione illustrativa chiarisce che nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione Europea la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al fondo europeo per gli investimenti strategici, promosse da Cassa depositi e prestiti (in qualità di istituto nazionale di promozione) nell'ambito del cosiddetto piano Juncker, potrà anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione Europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner e esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell'UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale.

Il citato articolo 1, comma 822 prevede che per contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al suddetto fondo possano essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Quanto al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 si rammenta che sono in corso i negoziati sul pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea tra il 2 maggio 2018. Tra maggio e giugno 2018 sono state presentate poi le proposte settoriali relative ai programmi cui sarà demandata la concreta implementazione del nuovo quadro finanziario pluriennale.

Per maggiori dettagli sui contenuti del pacchetto e sui negoziati in corso si rimanda al [Dossier n. 21/1 DE](#).

Anche in questo caso è previsto l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire, mediante decreto di natura non regolamentare, i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della **suddetta garanzia di Stato**. Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della normativa europea in materia di garanzia di bilancio dell'Unione europea.

Il comma fa riferimento alla proposta di regolamento che istituisce il programma InvestEU ([COM \(2018\) 439](#)), che fa parte del pacchetto di misure settoriali collegate al nuovo QFP. Il relativo Fondo, che sostituirà il Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), dovrebbe fornire una garanzia dell'UE al fine di mobilitare finanziamenti pubblici e privati sotto forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o altri strumenti di mercato, e sostegno a investimenti strategici nelle attività di ricerca e sviluppo tramite un'apposita finestra di investimento.

La dotazione di bilancio, pari a 15,2 miliardi di euro, dovrebbe, nelle intenzioni della Commissione, mobilitare più di 650 miliardi di investimenti aggiuntivi nell'intero territorio dell'Unione. L'*iter* legislativo di approvazione della proposta è ancora in corso.

Misure in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica

I **commi 90 e 91** recano disposizioni in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica.

Il **comma 90** prevede che per le finalità di cui **al comma 86**:

a) possono essere destinate le risorse del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca** (FRI) di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012);

L'art. 30. co. 2, del D.L. 83/2012 prevede che per il perseguimento delle finalità relative al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, co. 2 del medesimo D.L. 83/2012, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'art. 1, co. 354 della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004). I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.

In base al co. 3 dell'articolo in esame, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della citata legge 311/2004, le risorse del FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle predette finalità, nel limite massimo del 70 per cento. La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni; b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura

finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione; c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.

Il co. 3-*bis* dell'art. 30, D.L. 83/2012, prevede che per le finalità di cui al comma 3 e all'art. 1, co. 355, della legge 311/2004, la ricognizione delle risorse non utilizzate è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine il co. 4 ha demandato a decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle modalità di utilizzo e del riparto delle risorse di cui al comma 3 tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile.

In attuazione di tale previsione sono stati adottati il D.M. 26 aprile 2013 e il D.M. 23 febbraio 2015. Quest'ultimo decreto ha stabilito che, in sede di prima applicazione, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI oggetto di ricognizione e destinate alle finalità del Fondo crescita sostenibile fosse attribuita alle attività di ricerca e sviluppo (finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013) e che le restanti risorse fossero ripartite tra le ulteriori finalità del Fondo crescita: situazioni di crisi complessa e internazionalizzazione delle imprese, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alle situazioni di crisi complessa. Il D.M. ha rimesso ad un decreto direttoriale la fissazione delle successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI.

L'art. 1, co. 354, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), ha disposto l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitale rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme

concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 della medesima legge finanziaria. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361.

Una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese.

Le modalità di funzionamento del FRI sono state stabilite con deliberazione n. 76/2005 del CIPE (pubblicata nella GU 21 ottobre 2005, n. 246).

Si vedano la [deliberazione 14 novembre 2017, n. 16/2017/G](#), Relazione concernente “Il Fondo per la crescita sostenibile (anni 2013-2016)” e la [deliberazione n. 90/2016 del 22 luglio 2016](#), Determinazione e Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Cassa depositi e prestiti S.p.A., esercizio 2014, della Corte dei conti.

b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del FRI relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso **un contributo a fondo perduto per spese di investimento**, sino ad una quota massima del **15 per cento** dell'investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi.

A tal fine è autorizzata la **spesa** di 10 milioni di euro nel 2020, 40 milioni di euro nel 2021 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

c) è esteso l'ambito di operatività del FRI per gli interventi previsti dall'art. 1, commi da 855 a 859, della L. 296/2006.

Il co. 855 ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Gli interventi predetti possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente *pro tempore*, determinato con il decreto di cui all'art. 1, co. 358 della L. 311/2004.

Il co. 856 ha autorizzato per le suddette finalità la Cassa depositi e prestiti Spa ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul

bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'art. 1, co. 361, della L. 311/2004, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844; b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.

Il co. 857 prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

Il co. 858 dispone che ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.

Infine, il co. 859 afferma che le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del FRI dell'anno successivo.

Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere una **quota di finanziamento a fondo perduto**, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'art. 1, co. 855, della L. 296/2006;

d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, le misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi di cui al Titolo I, Capo 01, del d.lgs. 185/2000, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

In base all'art. 1 del d.lgs. 185/2000, le disposizioni del Capo 01 sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso d.lgs., ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90% delle spese ammissibili.

A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto "di cui al presente comma" possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.

Sempre la **lettera d)** in esame prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'art. 29, comma 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019), anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 2 dell'art. 29, D.L. 34/2019, ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (cioè dal 1° maggio 2019), la ridefinizione della disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 01 del d.lgs. 185/2000, prevedendo

anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili.

Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si veda la pagina dedicata alle [Misure per l'autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero](#) sul sito del MISE.

Il **comma 91** novella l'art.1, co. 48, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), introducendovi la lettera *c-bis*).

L'art.1, co. 48, della L. 147/2013 ha previsto, ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L. 662/1996; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia prima indicato; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

A tale nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall'articolo 13, comma 3-*bis*, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

In attuazione della citata lettera c) è stato emanato il [decreto interministeriale 31 luglio 2014](#) (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014), con cui è stata definita dettagliatamente la disciplina del nuovo Fondo di garanzia "prima casa".

In base a quanto precisato nell'art. 1 di tale decreto, il "nuovo" Fondo è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Il successivo art. 3 dispone che sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro e che le unità immobiliari relative non devono avere le caratteristiche di lusso.

L'art. 19 del D.L. 34/2019 ha disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo e ha altresì fissato all'8 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

La nuova disposizione istituisce la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione, a titolo **oneroso**, di **garanzie**, a prima richiesta, nella misura massima del **50 per cento** della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai **condomìni**, connessi ad interventi di **ristrutturazione** per accrescimento dell'**efficienza energetica**.

Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale **garanzia di ultima istanza**.

Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a **10 milioni** di euro per il 2020 e **20 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle **regioni** e di **altri enti e organismi pubblici** ovvero con l'intervento della **Cassa depositi e prestiti Spa**, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia.

Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo **non inferiore all'8%** dell'importo garantito.

Il comma in esame demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale.

Emissione di titoli di Stato c.d. Green Bond e Comitato interministeriale

Il **comma 92** prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell'ambito dell'**emissione di titoli di Stato** cosiddetti **Green Bond**:

- la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo
- e più in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai

cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale.

Le suddette emissioni di titoli di Stato *Green Bond* saranno **proporzionate** agli interventi con **positivo impatto ambientale** finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui al presente articolo, e dovranno essere comunque tali da garantire un **efficiente funzionamento del mercato secondario** di detti titoli.

Si segnala che la formulazione, pur collegando l'emissione dei titoli di Stato al positivo impatto (ambientale) dei finanziamenti - in termini di 'proporzionalità' - non appare definire in modo chiaro il rapporto tra sistema di monitoraggio pubblico e di controllo su tale positivo impatto, cui fa riferimento la norma, e l'emissione dei titoli.

Si osserva poi che, alla luce del combinato disposto con il successivo comma 94, la norma sembrerebbe configurare un sistema di certificazione da parte di professionisti, di cui non risulta chiarita la valenza rispetto alla emissione di titoli di stato pubblici.

Andrebbe chiarito il sistema di valutazione dell'impatto ambientale ai fini dell'emissione dei titoli di Stato previsti dalla disposizione.

Il **comma 93** istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un **Comitato interministeriale** con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le **informazioni** di cui al successivo comma 94. Si indica espressamente la finalità della previsione nell'emissione dei titoli di Stato Green Bond.

Si demanda ad un **D.P.C.M.** - da emanare **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.

La norma prevede comunque che tale Comitato interministeriale sia **coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

Monitoraggio

In base al **comma 94**, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al **comma 88** della disposizione (recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati) 'possono' prevedere che siano certificati da un **professionista indipendente**:

- la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del **comma 86**
- nonché la quantificazione del relativo impatto.

Si segnala che la norma riconosce tale profilo, relativo ad attività di certificazione da parte di professionisti indipendenti, comunque in termini di **'facoltà'**.

Si valuti l'opportunità di chiarire già nella disposizione le tipologie professionali cui riferire le attività di certificazione previste dalla norma, anche alla luce delle implicazioni che tali certificazioni sembrano avere nel quadro della disposizione in materia di sistema di emissione di titoli di Stato green.

Con i medesimi decreti sono inoltre individuati i **dati** e le **informazioni** che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il **monitoraggio dell'impatto** dei seguenti interventi:

- degli interventi previsti dall'articolo in esame
- nonché degli interventi finanziati con il Fondo Investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, commi 14 e ss. (su cui si veda la relativa scheda illustrativa).
- e più in generale delle operazioni a sostegno dei **programmi di spesa** orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale.
- Si osserva che da un lato la disposizione sembra profilare un obbligo comunicativo generale per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai programmi di spesa in parola, dall'altro la formulazione fa riferimento a programmi di spesa 'orientati' (ai molteplici obiettivi indicati nella disposizione medesima).

La disposizione prevede che la **mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste**, necessarie anche per il rispetto degli impegni con l'Unione Europea, rileva ai fini della **misurazione e valutazione della performance** individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si segnala che la norma, al **terzo periodo del comma 94**, fa riferimento ad informazioni 'richieste', con riguardo ai dati e alle informazioni in parola, mentre il secondo periodo sembrerebbe prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato in capo alle pubbliche amministrazioni interessate, a prescindere da apposite richieste.

I dati che verranno raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato Interministeriale di cui al **comma 93**, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla **rendicontazione di effettivo utilizzo** e di **impatto ambientale** degli

impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al **comma 92**.

Si valuti di specificare le tipologie dei dati, al fine di chiarire il modo in cui gli stessi 'devono consentire' l'acquisizione del pieno quadro informativo da parte del Ministero, secondo la previsione dizione della norma.

Il **comma 95** stabilisce che agli oneri recati dai **commi 88 e 94**, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del **Fondo** istituito dal **comma 85**, nei **limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020** e di **5 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni successivi. Si tratta degli oneri relativi alla selezione degli interventi (**comma 88**) e alla possibile previsione di certificazione da parte di professionisti indipendenti (**comma 94, primo periodo**).

Green climate Fund

Il **comma 96** assicura la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del "Green climate Fund" previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, autorizzando una spesa di **33 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2020 al 2023** e di **66 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2024 al 2028**.

• *Il Green climate fund (GCF)*

Il [Green climate fund](#) (Fondo verde per il clima, GCF) è stato istituito alla Conferenza sul clima di Cancún (COP 16) nel 2010. Questo fondo dell'ONU svolge un ruolo centrale per convogliare le risorse finanziarie verso i paesi in via di sviluppo e catalizzare i finanziamenti privati per il clima. L'Ue e gli Stati membri si sono impegnati a fornire quasi la metà delle risorse del fondo, circa 4,7 miliardi di dollari. In occasione della prima Conferenza dei donatori del Fondo, nel novembre 2014, l'Italia si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione con una cifra pari a 250 milioni di euro. In seguito poi ad un accordo tra il Ministero dell'ambiente e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) che agisce in qualità di fiduciario del GCF, l'Italia ha stabilito di corrispondere 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, come previsto dalla [legge n. 204 del 4 novembre 2016](#) con la quale l'Italia ha ratificato l'Accordo di Parigi. Il Consiglio europeo svoltosi il 20-21 giugno 2019 ha riaffermato l'impegno dell'Ue e degli Stati membri ad adoperarsi a favore di un processo di ricostituzione tempestivo, ben gestito e riuscito del suddetto Fondo.

Commissione per la transizione ecologica

Il **comma 98** prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Nello specifico, la Commissione è incaricata di studiare le modalità per rendere permanente lo sviluppo di un *Green new deal* italiano e per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030.

Il **comma 99** disciplina la composizione della Commissione, la quale è presieduta dal Ministro dell'ambiente, o da un suo sostituto, ed è composta da:

- un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- tre esperti nominati dal Ministro per l'ambiente;
- tre esperti nominati dal Ministro dell'economia.

Il **comma 98, secondo periodo**, prevede che la Commissione sviluppi un ampio **percorso di partecipazione democratica** con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni, dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.

Il terzo periodo stabilisce che ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 100** prevede l'assegnazione alla Commissione di una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, per lo svolgimento dei compiti previsti.

L'art. 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha previsto la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, di un "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" (rispettivamente SAD e SAF).

I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni. La Direzione

generale per lo Sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente- con l'assistenza tecnica della Sogesid S.p.A. - provvede alla redazione del Catalogo, avvalendosi, oltre che delle informazioni nella disponibilità dello stesso MATTM e dell'ISPRA, delle informazioni rese disponibili dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle Regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca. Si fa riferimento nel catalogo a sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali), includendo anche i sussidi "impliciti" come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo (e produzione) favorevoli o dannosi per l'ambiente. Casi specifici, ad esempio, si riferiscono all'*underpricing* per l'estrazione di risorse naturali (cave o *royalties*). Per l'edizione 2018 del Catalogo, con dati al 2017, che stima per il 2017 SAF pari a 15,2 miliardi di euro e SAD pari a 19,3 miliardi di euro (per approfondimenti si veda [qui](#)).

Si ricorda che nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 il Governo, nel sottolineare l'importanza di riformare il sistema fiscale in chiave ambientale al fine di accompagnare il sistema economico verso forme di consumo e produzione sostenibili, ha sottolineato che l'Italia sta avviando, in qualità di Stato membro, in collaborazione con lo [Structural Reform Support Service](#) della Commissione europea e con l'Ocse, un progetto volto a sviluppare un Piano d'Azione per la riforma fiscale ambientale in Italia.

Ai sensi del **comma 97**, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto, al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, che i diritti dell'azionista della **società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria** ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

In tale materia, si segnala che disposizioni sono state altresì recate dal D.L. 26/10/2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) che all'art. 51 ha recato disposizioni sulle attività informatiche in favore di organismi pubblici

La norma in esame reca l'indicazione dei seguenti ambiti:

- per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali
- nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi.

Si indica la finalità di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Si rinvia ad apposite **convenzioni** per la definizione dell'oggetto e delle condizioni dei servizi in parola.

Articolo 1, comma 97 (*Green new deal*)

Il comma 97, modificato al Senato, consente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di avvalersi della Società Sogei per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e la realizzazione di programmi e progetti mediante piattaforme informatiche.

La norma in esame specifica che il ricorso alla società Sogei è per i servizi informatici strumentali, per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi.

La finalità di tale intervento è volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali, afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi, attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Per la definizione dell'oggetto e delle condizioni dei servizi previsti, si rinvia ad apposite **convenzioni**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 8 a 15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, citato dalla norma in esame, recano un complesso di disposizioni eterogenee riguardanti l'attività di controllo e di accertamento, l'organizzazione delle Agenzie fiscali e la SOGEI. Il comma 15, per quanto rileva in questa sede, dispone che i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, vale a dire la SOGEI, siano esercitati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda, in breve, che SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a, è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l'anagrafe tributaria, necessaria alla luce della riforma fiscale del 1974.

Attualmente, la SOGEI è una **società per azioni a totale partecipazione pubblica** le cui azioni appartengono al Ministero dell'economia e finanze.

Ai sensi dell'art. 4 dello [statuto](#) del 29 dicembre 2016, la SOGEI ha per oggetto sociale, prevalente, almeno per **l'80% di fatturato**, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle **funzioni pubbliche attribuite al MEF Ministero e alle Agenzie fiscali**, e segnatamente:

- ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;
- ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;
- le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi del D.Lgs. 414/1997, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici ivi comprese le attività di supporto, assistenza e consulenza collegate con le attività di cui sopra;
- ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La SOGEI, può, inoltre, svolgere le ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agazia per l'Italia digitale.

Si ricorda che l'articolo 51 del **D.L. 124 del 2019** (cd decreto fiscale), in fase di conversione in legge, prevede che la SOGEI offra servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA).

Articolo 1, commi 98 e 100 *(Commissione di studio presso il Ministero dell'Ambiente)*

I **commi 98-100, modificati dal Senato**, disciplinano l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica, e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il **comma 98** prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Nello specifico, la Commissione è incaricata di studiare le modalità per rendere permanente lo sviluppo di un *Green new deal* italiano e per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030.

Il **comma 99** disciplina la composizione della Commissione, la quale è presieduta dal Ministro dell'ambiente, o da un suo sostituto, ed è composta da:

- un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- tre esperti nominati dal Ministro per l'ambiente;
- tre esperti nominati dal Ministro dell'economia.

Il **comma 99** prevede, altresì, che la Commissione sviluppi un ampio **percorso di partecipazione democratica** con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni, dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.

Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 100** prevede l'assegnazione alla Commissione di una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, per lo svolgimento dei compiti previsti.

L'art. 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha previsto la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, di un "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" (rispettivamente SAD e SAF).

I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni. La Direzione generale per lo Sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente- con l'assistenza tecnica della Sogesid S.p.A. - provvede alla redazione del Catalogo, avvalendosi, oltre che delle informazioni nella disponibilità dello stesso MATTM e dell'ISPRA, delle informazioni rese disponibili dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle Regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca. Si fa riferimento nel catalogo a sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali), includendo anche i sussidi "impliciti" come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo (e produzione) favorevoli o dannosi per l'ambiente. Casi specifici, ad esempio, si riferiscono all'*underpricing* per l'estrazione di risorse naturali (cave o *royalties*). Per l'edizione 2018 del Catalogo, con dati al 2017, che stima per il 2017 SAF pari a 15,2 miliardi di euro e SAD pari a 19,3 miliardi di euro (per approfondimenti si veda [qui](#)).

Si ricorda che nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 il Governo, nel sottolineare l'importanza di riformare il sistema fiscale in chiave ambientale al fine di accompagnare il sistema economico verso forme di consumo e produzione sostenibili, ha sottolineato che l'Italia sta avviando, in qualità di Stato membro, in collaborazione con lo [Structural Reform Support Service](#) della Commissione europea e con l'Ocse, un progetto volto a sviluppare un Piano d'Azione per la riforma fiscale ambientale in Italia.

Articolo 1, commi 103-106
*(Stanziamenti per il completamento
della carta geologica ufficiale d'Italia)*

I commi 103-106, introdotti durante l'esame al Senato, assegnano all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali. Sono altresì disciplinati lo svolgimento delle attività e l'utilizzo delle risorse stanziare.

Si fa notare che l'opportunità di considerare “tra gli obiettivi strategici del nostro Paese, il completamento della carta geologica nazionale, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a decorrere dalla prossima legge di bilancio” figura tra gli impegni per il Governo previsti dalla [mozione 1/00707 \(testo 3\)](#), approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato del 7 marzo 2017.

Una ricostruzione della situazione della cartografia geologica ufficiale è stata fornita dal Ministro dell'ambiente, nel corso della XVII legislatura, in risposta all'[interrogazione 4/15360](#), durante la seduta dell'Assemblea della Camera del 28 aprile 2017.

Il comma 103 prevede – per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali – **l'assegnazione all'ISPRA di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.**

Si ricorda che l'art. 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67 (v. *infra*)”.

Il comma 104 disciplina lo **svolgimento delle attività** per il raggiungimento delle finalità indicate nel comma precedente, stabilendo che tali attività sono svolte:

- sotto il coordinamento del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA;
- **in collaborazione con le regioni** e province autonome di Trento e di Bolzano, con **istituti e dipartimenti universitari** e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), **mediante la stipula di convenzioni** ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990;

L'art. 15 della L. 241/1990 prevede che, anche al di fuori delle conferenze di servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Lo stesso articolo disciplina tali accordi prevedendo, tra l'altro, che gli stessi devono essere sottoscritti con firma elettronica, pena la nullità degli stessi.

- **nei limiti delle risorse stanziare** dal comma 103.

Il comma 105 consente la **destinazione di una quota non superiore al 5% degli stanziamenti annuali** autorizzati dal comma 103:

- ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;
- all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione;
- nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

Il comma 106 dispone che il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le **aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG** allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103.

Nella citata risposta all'interrogazione 4/15360 viene sottolineato che “nel 1988, nell'ambito del Programma annuale di interventi urgenti di salvaguardia ambientale (legge n. 67 del 1988), viene inserito il progetto di realizzazione della Nuova carta geologica alla scala 1:50.000. Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), il servizio geologico d'Italia, allora collocato nel Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità con i propri compiti istituzionali, è chiamato a realizzare un Sistema informativo unico geologico [...]. Con la legge n. 305 del 28 agosto 1989 il progetto di realizzazione della nuova carta geologica alla scala 1:50.000, denominato «[Progetto CARG](#)», viene inquadrato nella Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, diventando un progetto unitario realizzabile a scala nazionale. La realizzazione della cartografia geologica ha previsto la collaborazione tra servizio geologico d'Italia, regioni, province autonome, università e Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico d'Italia (ora Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra), in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 183 del 1989, assume quindi, come detto, un ruolo primario nell'acquisizione e divulgazione dei dati geologici per consentirne la fruibilità da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinamento delle attività per la realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000”.

Articolo 1, commi 107 e 109 (Green Mobility)

Nei **commi 107 e 109** si dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.

Il **comma 107** prescrive alle **pubbliche amministrazioni** - dal 1° gennaio 2020 - allorché rinnovino gli **autoveicoli in dotazione**, di procedere in misura **non inferiore al 50 per cento** mediante l'acquisto o noleggio (nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa) di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad **energia elettrica, ibrida** o ad **idrogeno**.

Quest'ultima previsione relativa all'alimentazione ad idrogeno è stata introdotta dal Senato.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di **almeno due** veicoli.

Sono **esclusi** dalla prescrizione sopra ricordata, ai sensi del **comma 108**:

- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;
- le Forze di polizia.

Il **comma 109** prevede che l'attuazione delle presenti disposizioni sia realizzata dalle amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il censimento delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2018, realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica (in collaborazione con Formez PA) rileva (al 31 dicembre 2018) 33.527 autovetture (le amministrazioni che hanno comunicato i dati sono state 8.366, su un totale di 10.164).

Articolo 1, 118
(Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili)

Il comma 118, introdotta al Senato, riconosce un **credito d'imposta**, nel limite massimo complessivo di **1,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2020 e 2021**, per le **spese** documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei **sistemi di monitoraggio strutturale continuo**, con l'obiettivo di aumentare il livello di **sicurezza degli immobili**, demandando la definizione della relativa disciplina a una disposizione di rango secondario.

Più in dettaglio le disposizioni in esame riconoscono, ai fini delle **imposte sui redditi**, un **credito d'imposta**, nel limite massimo complessivo di **1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021**, in relazione alle **spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo**, con l'obiettivo di aumentare il livello di **sicurezza degli immobili**.

Si affida un successivo **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (**1° marzo 2020**), la definizione di:

- criteri e procedure per l'accesso al beneficio;
- eventuale relativo recupero, in caso di utilizzo illegittimo;
- le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti previsti dalla norma in esame.

Articolo 1 - co. 119-122
(Centro studio Cambiamenti climatici a Venezia)

I commi, introdotti al Senato, al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile, istituiscono il **Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici**, con sede a Venezia, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020. Viene altresì autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984.

Con l'obiettivo di **assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile**, la disposizione **istituisce il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici**, per il cui avvio e funzionamento **viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020** quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.

Si stabilisce che il Centro, con sede a Venezia, svolga i seguenti compiti:

- valorizzi e metta in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza;
- contribuisca alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia.

Si prevede che il Centro si avvalga del contributo delle università veneziane di **Ca' Foscari**, Iuav, *VIU-Venice International University*, degli istituti di ricerca in materia (tra cui CNR e Centro Maree), nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila), nonché della società Thetis Spa e possa realizzare *partnership* con organismi di studio e ricerca nazionali e internazionali.

Viene altresì autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984. Si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che la L. n. 798/1984 ha previsto (all'art. 4) l'istituzione di un Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti

dalla medesima legge (detto "Comitatone"), composto dai rappresentanti dei vari enti coinvolti.

L'art. 4 prevede altresì che il Comitato presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Nell'ultima relazione al Parlamento, presentata il 5 dicembre 2013 ([Doc. CXLVII, n. 1](#)), viene sottolineato che il Comitato "ha esercitato ed esercita le proprie funzioni seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi nell'attuazione della legge speciale, costituendo il punto di riferimento e di coordinamento tra i vari organismi, che rappresentano realtà ed esigenze fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della salvaguardia di Venezia". Nella medesima relazione viene sottolineato il ruolo di concertazione tra i soggetti competenti svolto dall'Ufficio di Piano costituito con D.P.C.M. 13 febbraio 2004 quale organo tecnico collegiale di supporto al Comitato al fine – come sottolineato nella relazione – di "fornire una visione complessiva delle attività di salvaguardia di cui alla legge n. 798/84, nonché la loro costante verifica e valutazione, anche ai fini di garantire i flussi finanziari necessari per i diversi piani di intervento delle amministrazioni competenti".

Relativamente ai finanziamenti autorizzati dalla L. 798/1984, si ricorda che essi sono destinati, in particolare, ad interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia (dal cui territorio è stata scorporata una parte che oggi costituisce il Comune di Cavallino Treponti) e Chioggia. I finanziamenti destinati alla Regione Veneto sono finalizzati, tra l'altro, all'esecuzione e al completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della L. n. 171/1973, di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione" (art. 5, comma 1, lettera a), della L. 798/1984).

Per la salvaguardia fisica di Venezia la L. 798/1984 ha definito i criteri generali del progetto per l'attenuazione dei livelli delle maree in laguna "anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili" (quello che successivamente ha assunto la denominazione di MO.S.E. - MODulo Sperimentale Elettromeccanico) e stanziato i primi fondi per la relativa attuazione.

Nella citata relazione al Parlamento, che riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 2012, veniva evidenziato che lo Stato italiano ha assegnato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quasi 13 miliardi di euro nel periodo 1984-2012 (comprensivi degli stanziamenti destinati al "Sistema MO.S.E." nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, c.d. legge obiettivo).

Articolo 1, commi 155-159

(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

I commi da 155 a 159, introdotti al Senato, recano disposizioni volte ad autorizzare assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza e di verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza, relative all'esecuzione del Contratto di servizio di media e lunga percorrenza tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia spa, si assegnano risorse pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2026.

Il comma 155, al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 11, comma 5, secondo periodo, del D.L. 216/2011), autorizza il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** (MIT) ad **assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente, **fino a 50 unità di personale di livello non dirigenziale** da inquadrare:

- nel limite di 28 unità, nella III area funzionale, posizione economica F1;
- nel limite di 22 unità nella II area funzionale, posizione economica F2.

Si ricorda che l'art. 36, commi 1-10, del D.L. 98/2011 ha introdotto un'articolata disciplina volta a ridefinire l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il MIT e, per l'altro, la conseguente ridefinizione delle funzioni di ANAS S.p.A. (in particolare mediante il subentro dell'Agenzia ad Anas nelle funzioni di concedente).

Nelle more dell'adozione dello statuto della nuova Agenzia, l'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 s.m.i., ha previsto, in caso di mancata adozione dello statuto stesso nel termine previsto, la soppressione dell'Agenzia stessa e il trasferimento al MIT, dal 1° ottobre 2012, delle attività e dei compiti già attribuiti alla medesima.

Poiché lo statuto non è mai stato emanato, scaduto il termine citato è stata quindi considerata soppressa l'Agenzia e, con il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, il MIT ha provveduto all'istituzione della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, cui sono state affidate le funzioni indicate inizialmente affidate all'Agenzia (tali funzioni sono oggi svolte dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72).

Lo stesso comma 5 dell'art. 11 del D.L. 216/2011 s.m.i., ha altresì disciplinato il trasferimento al MIT delle risorse (finanziarie, umane e strumentali) destinate

all'Agenzia, nonché alle altre strutture dell'Anas che svolgono le funzioni di concedente (trasferite dall'ANAS al MIT), pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente lo stesso comma ha previsto l'incremento della dotazione organica del MIT di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito.

Relativamente alle **modalità di reclutamento**, il comma in esame precisa che alle citate assunzioni il Ministero può provvedere anche mediante:

- l'indizione di nuovi concorsi;
- l'ampliamento dei posti messi a concorso;
- ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.

Il comma in esame specifica inoltre che le assunzioni da esso previste hanno **decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020**.

A tal fine, è **autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020**, e di **euro 1.773.356 a decorrere dal 2021**.

Il **comma 156** interviene sull'applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di limiti di utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni statali (di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010).

Il testo vigente di tale comma stabilisce che la previsione di cui al richiamato comma 28 - secondo la quale le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione o di formazione lavoro, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - non si applica, nei limiti di 50 unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (del cui trasferimento al MIT si è dato conto in precedenza, v. *supra*).

Il **comma 157** stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 solo dopo la cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 9, comma 28, tredicesimo periodo, del D.L. 78/2010, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 158** fissa al 12% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia (in luogo dell'8%) la percentuale di incarichi di livello dirigenziale non generale che il Ministero delle infrastrutture e trasporti può conferire al personale di comprovate professionalità, in servizio presso il

medesimo Dicastero. Gli oneri sono a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero.

La disposizione è finalizzata ad assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (di cui al comma 155) e a sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022.

Si ricorda che l'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 consente a tutte le pubbliche amministrazioni di conferire, previa esplicita motivazione, una determinata percentuale di incarichi dirigenziali a personale 'esterno' ai ruoli dirigenziali che presentino una particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile da una serie di esperienze lavorative pregresse tassativamente indicate dalla legge. Per quanto riguarda gli incarichi di livello dirigenziale, la percentuale è fissata all'8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.

Il comma 159 assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse pari a 500.00 euro per ciascuno degli anni 2020-2026, al fine di potenziare le attività di monitoraggio e vigilanza e la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza, relative all'esecuzione del Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza.

Si ricorda che Trenitalia è la società che è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci. Il 19 gennaio 2017 è stato definito tra Trenitalia e MIT/MEF il nuovo [Contratto di Servizio 2017-2026](#), per i servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza. L'affidamento diretto a Trenitalia è avvenuto ai sensi del Regolamento UE 1370/2007. Il Contratto comprende il network degli Intercity che garantiscono i collegamenti di media media/lunga percorrenza tra medi e grandi centri urbani: gli Intercity giorno e gli Intercity notte.

Con riguardo alla **copertura finanziaria dell'intervento** si prevede contestualmente la corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 4 della legge n. 538 del 1993.

In particolare il comma 4 della citata disposizione prevede che "A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti in materia, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico i cui oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato".

Articolo 1, comma 175
***(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione
energetica e di ristrutturazione edilizia)***

Il **comma 175** dispone la **proroga** per l'anno **2020** delle **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica**, di **ristrutturazione edilizia** e per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici**, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Il comma 175, alla **lettera a)**, **n.1**, **proroga al 31 dicembre 2020** il termine previsto per avvalersi della **detrazione fiscale** (dall'Irpef e dall'Ires) nella misura del **65%** per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. **ecobonus**) disposta ai commi 1 e 2, lettera **b)**, dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.

Si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);

- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

La **lettera a), n.2, proroga** la detrazione per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** per l'acquisto e la posa in opera di **micro-generatori** in sostituzione di impianti esistenti.

Dispone inoltre la **soppressione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 2, lettera b-bis**), dell'articolo 14, che stabilivano rispettivamente:

- la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- l'esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- l'applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

La **lettera a), n.3, proroga** altresì per l'**anno 2020** la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma *2-bis* dell'articolo 14, D.L. 63/2013).

Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si consiglia la lettura della [Guida dell'Agenzia delle entrate](#).

Per una panoramica della materia si rinvia alle pagine *web* [Riquilificazione energetica degli edifici: l'ecobonus](#) e [Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica](#) consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La **lettera b), n.1)** della norma in esame, modifica l'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia,

prorogando **al 31 dicembre 2020** la misura della detrazione al **50 per cento**, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Per un approfondimento delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia si rinvia alla [Guida dell'Agenzia delle entrate](#) nonché alla pagina *web* [Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica](#) del Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Si segnala che **il comma 219** del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si fa rinvio, stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

La **lettera b), n. 2)** proroga al **2020** la detrazione al **50 per cento** (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di **mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+** (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

Per una ricognizione completa delle detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si suggerisce la consultazione della [Guida dell'Agenzia delle entrate](#).

Per una valutazione generale dell'impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in Italia si consiglia la lettura del [dossier Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione](#) realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio).

Articolo 1, comma 176
*(Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli
 interventi di riqualificazione energetica e antisismica)*

Il **comma 176** prevede l'abrogazione dei commi 1,2,3 e 3-ter dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali hanno introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).

Nel dettaglio, il comma 176 **abroga** i seguenti commi dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019:

- il comma 1, che prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione fiscale, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà il comma concede ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori. Il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019 interviene introducendo le previsioni di cui sopra sotto forma di novella all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, in nuovo comma 3.1 del medesimo articolo 10.

Sarebbe pertanto opportuno che l'abrogazione disposta dall'articolo in esame operi sul comma 3.1 dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019. Tuttavia, si fa presente che il comma 70 del provvedimento in esame dispone proprio la sostituzione del comma 3.1 dell'articolo 14 del D.L. 63 del 2013.

Sarebbe pertanto opportuno un coordinamento tra il comma 176 in esame – che elimina tout court il meccanismo dello sconto in fattura - e quanto previsto dal comma 70, che invece lo mantiene sia pure circoscrivendolo.

- il comma 2, il quale consente al soggetto avente diritto alle detrazioni fiscali per gli interventi di adozione di misure antisismiche, di optare, in

luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019 interviene introducendo le previsioni di cui sopra sotto forma di novella all'articolo 16 del D.L. n. 63/2013, in nuovo comma 1-*octies* del medesimo articolo 10.

*Sarebbe pertanto opportuno che l'abrogazione disposta dall'articolo in esame operi sul comma 1-*octies* dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019.*

- Il comma 3 che demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 luglio 2019, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

In attuazione della disposizione in commento è stato adottato il [Prov. 31 luglio 2019](#).

- Il comma 3-*ter*, il quale dispone che a decorrere dal 30 giugno 2019, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (fotovoltaici in particolare) (di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h del TUIR-D.P.R. n. 917/1986) i soggetti beneficiari della detrazione fiscale possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Si ricorda sul punto che, in data 4 dicembre 2019, la Commissione Industria del Senato [ha approvato all'unanimità](#) una [risoluzione](#) sull'Affare n. 290 (sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore -*Doc. XXIV, N. 14*), **con la quale si impegna il Governo tra l'altro a :**

- consolidare nella prossima legge di bilancio le misure a sostegno degli interventi di riqualificazione energetica vigenti;
- stabilizzare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le misure di detrazione fiscale relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sia quelle in scadenza al 31 dicembre 2019, che quelle in scadenza al 31 dicembre 2021, interrompendo il ciclo di rinnovi periodici che prosegue da oltre dieci anni, garantendo ai cittadini e alle imprese una misura certa, volta al raggiungimento degli obiettivi di intervento rispetto all'emergenza climatica e di supporto all'economia del settore edilizio;
- individuare adeguati meccanismi di supporto, di carattere temporaneo, per le piccole e medie imprese, tra cui eventualmente anche il ripristino transitorio della situazione *ex-ante* articolo 10 del D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto "Crescita", che nelle more di una riorganizzazione permetta alle stesse di dotarsi di adeguati strumenti per beneficiare degli aspetti positivi degli strumenti dello sconto e della cessione;
- valutare, tra le possibili misure di cui al precedente impegno:
- la creazione di un meccanismo di salvaguardia con l'individuazione di un soggetto deputato all'acquisto obbligato dei crediti fiscali, il c.d. acquirente di ultima istanza;
- l'individuazione di un meccanismo di trasformazione della detrazione fiscale nel riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione;
- l'individuazione di soglie minime sotto le quali il meccanismo dello sconto immediato/cessione del credito non sia applicabile;
- valutare di dare seguito alle raccomandazioni inviate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con lettera prot. 0739129 del 31 ottobre 2019 ([Segnalazione A.S. 1622](#)).

In tale segnalazione - inviata alla Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia delle Entrate, in data 31 ottobre 2019- l'AGCM pur comprendendo e condividendo l'intento del legislatore teso a incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili (articolo 10, comma 3-ter del D.L. n. 34/2019), ha evidenziato che la modalità di fruizione della cessione del credito finisce per generare vantaggi competitivi in capo solamente alle imprese di maggiori dimensioni o ai grandi *trader* di energia, che – come evidenzia la risoluzione parlamentare - dispongono di ampia liquidità, di rilevante capacità di ricorrere al credito bancario e di imporre la tempistica dei pagamenti ai propri fornitori, nonché in grado di recuperare facilmente il credito in compensazione in quanto grandi debitorici fiscali. Al contempo, per le imprese di piccole e medie dimensioni, lo strumento della cessione del credito con recupero a compensazione è di difficile, se non impossibile, utilizzo.

Articolo 1, comma 218 *(Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia)*

Il **comma 218** reca la **proroga fino al 31 dicembre 2020** del credito d'imposta per **l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni** delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo **colpiti dagli eventi sismici** succedutisi dal 24 agosto 2016.

L'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015).

In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

La norma in esame **proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020**, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi**.

Si ricorda che recentemente la Commissione europea, con [la decisione C \(2018\) 1661 final del 6 aprile 2018](#), ha autorizzato il regime di aiuti previsti dal citato articolo 18-*quater*. Successivamente a tale decisione, l'Agenzia delle entrate ha definito con [provvedimento del 9 agosto 2019](#) le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta.

Si segnala che, analogamente, il comma 319 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2020 anche il credito d'imposta previsto per gli investimenti realizzati delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Per una ricostruzione dettagliata della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici si rimanda alla [scheda dell'articolo 18-*quater* del dossier Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017](#) realizzato dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

Articolo 1, commi da 219-224 (*Bonus facciate*)

Le disposizioni dei **commi da 219 a 224**, modificate al Senato, stabiliscono la **detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate**, sostenute nell'anno **2020**, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, **finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone**.

Il **comma 219** stabilisce che per le **spese documentate**, sostenute nel 2020 per **interventi**, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B** ai sensi del [decreto ministeriale n. 1444 del 1968](#), spetta una **detrazione dall'imposta lorda** pari al 90 per cento. La detrazione è **ripartita in dieci quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (**comma 222**).

Si segnala che parrebbe opportuno qualificare la specifica imposta rispetto alla quale spetta la detrazione.

L'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

- la **zona A** include le **parti del territorio interessate da agglomerati urbani** che rivestono **carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale** o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la **zona B** include le **parti del territorio totalmente o parzialmente edificate**, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Il **comma 220** specifica che, nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino **interventi influenti dal punto di vista termico** o interessino **oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**, gli interventi **devono soddisfare specifici requisiti previsti dal:**

- [decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015](#)

Questo reca disposizioni per l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- recante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Esso reca un complesso di disposizioni in materia di certificazione, raccolta dei dati, monitoraggio sugli stessi. Nell'ambito delle disposizioni ivi previste, si segnala l'art. 4. In materia di elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici, che reca norme sull'APE e la relativa durata.

Atteso che il D.M. in parola reca la regolamentazione sulle modalità per l'attestazione energetica degli edifici, si valuti di specificare in norma 'i requisiti' cui la disposizione fa riferimento, considerato che gli stessi costituiscono presupposto per il riconoscimento di benefici fiscali.

- [decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2010](#), Tabella 2, con riguardo ai **valori di trasmittanza termica**.

Tale D.M. reca l'aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, disponendo la revisione dei requisiti tecnici di ammissibilità.

La norma qui in esame prevede, per i casi contemplati dal comma 220, che ai fini delle **verifiche e dei controlli** vengano applicati i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

In particolare, il **comma 3-*bis*** prevede che, al fine di effettuare il **monitoraggio e la valutazione** del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica, **l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)** elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al MEF, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Il **successivo comma 3-*ter*** ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, fossero **definiti i requisiti tecnici che dovevano soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013**, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che *in situ*, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.

Il [Decreto](#) interministeriale del 11/05/2018 ha recato le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la

fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come convertito. Tale D.M. cita, nel preambolo, il comma 3-ter dell'articolo 14 il quale prevede l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui allo stesso art. 14 e che nelle more dell'emanazione di detto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo 2008.

L'Agenzia delle entrate ha poi elaborato nel 2019 un documento riepilogativo in materia di requisiti per l'accesso alle detrazioni per le detrazioni fiscali anche per interventi di efficienza energetica; per approfondimenti si veda [qui](#).

Il comma 221 stabilisce che, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Il comma 223 prevede, infine, l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto](#) del MEF di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".

In conseguenza delle norme in esame, **il comma 224 dispone un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica** (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004) pari a **0,5 milioni di euro per l'anno 2020**, 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.

Articolo 1, commi 233 e 234

(Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

Il comma 233 assegna **10 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa**. Viene altresì ridotta - dall'8 per cento al 6,5 per cento - la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

Il comma 234, introdotto dal Senato, si assegna inoltre una dotazione di **50 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**.

Fondo di garanzia per la prima casa

L'art. 19 del decreto-legge n. 34 del 2019, **novellato dal comma 233**, oltre a disporre un rifinanziamento del Fondo pari a 100 milioni per l'anno 2019, aveva già ridotta, dal 10 per cento all'8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

Con riferimento alla **riduzione della percentuale minima relativa all'accantonamento "di rischio"**, si ricorda che l'art. 5 del [decreto ministeriale 31 luglio 2014](#) (decreto di attuazione delle disposizioni in esame) disponeva che "per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso".

Il comma 48 della legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto (alla lettera c)) la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

Al nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall'articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi

all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. In tale Fondo è confluito il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, disciplinato dall'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Con il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, siglato l'8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all'iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che detto Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

Per lo stato del fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina esplicativa sul [sito](#) del Mef.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, **istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998**, è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione.

L'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 **destina risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020** al predetto Fondo. Il comma 21 prevede, inoltre, che al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019 sono state individuate le modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

L'art. 11, comma 5, della citata legge n. 431/1998 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il [DM 4 luglio 2019](#) reca la ripartizione delle disponibilità per il 2019, pari a 10 milioni di euro.

Articolo 1, comma 306
(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico - Todi e Orvieto)

La disposizione del **comma 306, introdotta dal Senato**, prevede un contributo **alla Regione Umbria di 1 milione** di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la salvaguardia del **patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico** delle città dai **movimenti franosi attuali e potenziali**, destinando le risorse alle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

La disposizione in commento prevede per la salvaguardia del **patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico** delle città dai **movimenti franosi attuali e potenziali**, un contributo di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. La **regione Umbria** è destinataria esclusiva di tali risorse, ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti di seguito indicati.

In considerazione del rischio idrogeologico che la norma definisce 'tipico di alcune aree del paese' suscettibile di mettere a rischio la conservazione del **patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico** 'rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale', la disposizione prevede infatti che le risorse stanziare sono destinate alle aree:

- della **rupe di Orvieto**
- e del **Colle di Todi**

già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane.

Si prevede che la stessa **regione** provvede al **riparto** delle risorse tra i due comuni interessati.

Si segnala che la norma non fa menzione di attività di monitoraggio, in base alla normativa vigente in materia di monitoraggio delle opere pubbliche anche in materia di messa in sicurezza del territorio.

Per approfondimenti, si veda il quadro normativo esposto con riferimento al disegno di legge c.d. 'cantierambiente', as. [1422](#).

Si valuti un chiarimento del profilo del monitoraggio delle risorse.

La norma prevede che il contributo alla Regione sia ripartito annualmente, **entro il 30 giugno** di ogni anno.

Articolo 1, commi 437-444
(Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare)

I **commi 437-444** promuovono un Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (di seguito Programma), al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali. Sono disciplinate le modalità di presentazione e valutazione delle proposte da inserire nel Programma, che sono valutate da un'Alta Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre istituito, nello stato di previsione del medesimo Ministero, un fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033.

Durante l'esame al Senato è stato precisato che gli interventi del citato Programma devono seguire, tra l'altro, il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (*Smart city*), nonché modificata la composizione dell'Alta Commissione.

Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (commi 437-438)

Il **comma 437**, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, prevede la promozione del "**Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare**".

Il programma è finalizzato:

- a **riqualificare** e incrementare il patrimonio destinato all'**edilizia residenziale sociale**;
- a **rigenerare il tessuto socio-economico**;
- a incrementare **l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi** e immobili pubblici;
- a migliorare la **coesione sociale e la qualità della vita** dei cittadini.

La norma in esame chiarisce che le finalità del Programma si inquadrano in un'ottica di **sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo** e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (*Smart City*), **come precisato al Senato**.

La relazione illustrativa evidenzia che il programma si prefigge di “porre l’edilizia sociale al centro delle proposte di rigenerazione di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale, individuando specifiche finalità a cui il programma medesimo deve dare risposte”. La relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che il programma “rappresenta una opportunità di scambio di prassi, di progetti e di misure, per i soggetti partecipanti, considerate le varie specificità delle Regioni e dei Comuni, ed è rivolto alle città metropolitane, alle città capoluogo di provincia e alla città di Aosta e alle città medie con più di 60.000 abitanti, in quanto luoghi caratterizzati da fenomeni di marginalità, con carenza di adeguata infrastrutturazione, alloggi sociali, in riferimento alle categorie più disagiate, con scarsa presenza di servizi”.

Con riferimento agli indirizzi dell’Unione europea entro i quali le finalità del programma devono inquadarsi, si ricorda che la questione relativa alla tematica “ambiente urbano” è stata inclusa nella [Decisione n. 1386/2013/UE del 20 novembre 2013](#), relativa al 7° programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 (7 PAA), nell’ambito dell’obiettivo prioritario 8, intitolato “migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione”. L’obiettivo generale di questo impulso politico è quello di **migliorare la sostenibilità delle città dell’UE** per raggiungere entro il 2050 l’obiettivo di vivere bene "entro i limiti del pianeta". In tema rileva altresì la direttiva 2010/31, sulla prestazione energetica nell’edilizia, recentemente modificata dalla direttiva 2018/844/UE, oggetto di recepimento da parte dell’art. 23 della legge di delegazione europea 2018 (L. 117/2019; per approfondimenti si veda il relativo [dossier](#)).

Il comma 438 prevede l’emanazione di un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire:

- a) i termini, i contenuti, e le **modalità di presentazione delle proposte**, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;
- b) l’**entità massima del contributo riconoscibile**, a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell’utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla [delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127](#) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2018, n. 87);

c) i **criteri per la valutazione delle proposte** da parte dell'Alta Commissione istituita dal comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, che privilegiano in particolare:

▪ l'entità degli **interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica;**

Con l'espressione "edilizia residenziale pubblica", che nel tempo ha sostituito quella di "edilizia economica e popolare" senza determinare alcuna significativa variazione concettuale, si designa l'attività edilizia, posta in essere con il sostegno economico pubblico, finalizzata alla realizzazione di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei ceti meno abbienti. All'interno di tale categoria si distingue tradizionalmente tra edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata e edilizia convenzionata, sebbene tali espressioni vengano talora utilizzate, in dottrina e in giurisprudenza, con significati tra loro divergenti, quando non addirittura scambiate o sovrapposte. L'edilizia si definisce "sovvenzionata" quando gli alloggi di tipo economico e popolare sono realizzati con mezzi finanziari interamente erogati dall'ente pubblico, il quale provvede poi ad assegnarli in locazione a soggetti a basso reddito verso il pagamento di un canone calmierato. Nell'edilizia agevolata, invece, l'intervento pubblico è diretto a facilitare l'accesso al "bene casa" attraverso la concessione ai privati di agevolazioni per la realizzazione degli alloggi e/o per il loro successivo acquisto (ad es., concessione di crediti agevolati o di esenzioni fiscali). Anche nell'edilizia convenzionata, infine, l'intervento dello Stato è rivolto a sostegno dell'attività edificatoria privata, ma esso si inserisce in un quadro negoziale più ampio e complesso, all'interno del quale il costruttore, a fronte di determinati benefici ricevuti dall'ente pubblico, si obbliga a realizzare gli alloggi secondo caratteristiche tipologiche prestabilite, nonché ad alienare (o locare) gli stessi a prezzi (o canoni) predeterminati. Tali obblighi - e con essi, più in generale, il corrispettivo della concessione, le caratteristiche dell'intervento costruttivo e di urbanizzazione del comparto, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le garanzie e le sanzioni per l'inosservanza di detti obblighi - sono recepiti in una convenzione stipulata tra l'ente pubblico ed il soggetto attuatore, dalla quale, per l'appunto, trae origine la corrente denominazione di edilizia residenziale convenzionata.

▪ il recupero e la **valorizzazione dei beni culturali;**

▪ l'**azzeramento del consumo di nuovo suolo** mediante interventi di **recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate** ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati;

In materia di contenimento del consumo di suolo, si segnala che è in corso al Senato presso le Commissioni riunite 9^a agricoltura e 13^a territorio, ambiente, beni ambientali l'esame in sede referente dei disegni di legge A.S.86, A.S.164 e abbinati. Nel corso dell'esame le Commissioni hanno

proceduto ad un ciclo di audizioni informali durante le quali i soggetti auditi hanno depositato [documenti e memorie](#).

Norme in materia di promozione di programmi di recupero e rigenerazione di aree urbanizzate sono, inoltre, contenute nei progetti di legge A.C 113 e A.C 2046 Rospi all'esame della VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati.

- l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati;
- il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore;
- le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

Si ricorda che la [delibera CIPE n. 127/2017](#) ha riprogrammato l'utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (vedi *infra*), e non ancora utilizzate. Si tratta di un avanzo di 350 milioni di euro da destinarsi ad interventi di riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza antisismica degli edifici ERP e alla rigenerazione di quartieri degradati. Gli interventi previsti dovranno seguire una serie di priorità ed essere coerenti con le politiche UE in materia di ambiente e sicurezza nell'edilizia pubblica. Inoltre, dovrà essere perseguito l'obiettivo "consumo suolo zero" attraverso il recupero edilizio ed urbano rispetto alla nuova edificazione. In particolare, 250 milioni di euro finanziano un programma integrato di edilizia sociale. Le proposte di interventi saranno individuate dai Comuni, dagli ex IACP comunque denominati, dalle imprese e dalle cooperative di edilizia convenzionata. Con i restanti 100 milioni di euro si effettueranno interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

Con il [decreto del MIT del 4 luglio 2019](#) sono stati ripartiti alle regioni 250 milioni di euro per il previsto programma integrato di edilizia residenziale sociale.

In merito all'**edilizia sociale** si ricorda che il comma 258 dell'art. 1 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, ha previsto che, in aggiunta agli standard di cui al D.M. 1444/1968 e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. Il successivo comma 259 ha disposto che, ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258. La dottrina ha evidenziato, in termini critici, "che la normativa in commento non individua, come per gli altri standard urbanistici (verde pubblico attrezzato, parcheggi etc.), una misura minima dello

standard di edilizia sociale, prevedendone l'esistenza ma lasciando alla contrattazione pubblico-privato la sua quantificazione nei diversi ambiti" (G. Sabato, *La perequazione urbanistica*, 2010). Alle disposizioni citate si affiancano quelle recate dalla L. 8 febbraio 2007, n. 9 ("Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali"), che ha affidato al Ministro delle Infrastrutture la **definizione di "alloggio sociale"**, cui si è pervenuti con il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008. L'art. 1, comma 5, di tale DM definisce l'alloggio sociale come "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato". Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che "l'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali". Rientrano in tale definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali. L'art. 2 demanda quindi alle regioni la definizione dei requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale e la determinazione del relativo canone di locazione, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'alloggio sociale deve poi essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli artt. 16 e 43 della [L. 457/1978](#) (che prevedono una superficie massima delle nuove abitazioni non superiore a mq 95 ed alcune caratteristiche tecniche e costruttive). Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. Infine, l'alloggio sociale dovrà essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.

Si ricorda altresì che l'[art. 11 del D.L. 112/2008](#) aveva previsto la disciplina del **Piano nazionale di edilizia abitativa** (cd. **Piano casa**), volto a prevedere l'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate. Le disposizioni recate dall'art. 11 sono state successivamente modificate dall'[art. 1-ter, comma 1, del D.L. 158/2008](#) e dall'[art. 18, comma 4-bis, del D.L. 185/2008](#), nonché dall'[art. 7-quater, comma 12, del D.L. 5/2009](#). Tali disposizioni sono state per lo più finalizzate ad intervenire sulle risorse a disposizione del piano. Sono intervenuti, al fine di semplificare le procedure relative all'approvazione degli accordi di

programma per l'attuazione del piano, l'art. 45, commi 3-4, del [D.L. 201/2011](#) e l'[art. 58, comma 1 del D.L. 1/2012](#). In linea con il disposto del comma 3 dell'art. 11 - che ha definito l'ambito oggettivo del piano - e con la [delibera dell'8 maggio 2009](#) con cui il CIPE ha indicato gli utilizzi delle risorse finanziarie previste, il [D.P.C.M. del 16 luglio 2009](#) ha provveduto all'approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, prevedendone all'articolo 1 una articolazione in sei linee di intervento: a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per la realizzazione di immobili di edilizia privata sociale; b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati (*project financing*); d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi; e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale; f) interventi di competenza degli ex IACP.

Alta Commissione (commi 439-441)

Il **comma 439** prevede l'istituzione **presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Alta Commissione **per la valutazione delle proposte** di cui al comma 438, composta da:

- a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
- e) un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, **come previsto dal Senato.**

Il **comma 440** prevede che i **componenti** dell'Alta Commissione siano **nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, da adottarsi **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché

del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L'art. 214 del Codice dei contratti pubblici prevede la promozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e che il medesimo Ministero effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture. In tale ambito, per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione.

In attuazione del citato art. 214 del Codice dei contratti pubblici, con il [decreto ministeriale 9 giugno 2015 n.194](#) è stata soppressa la Struttura Tecnica di Missione e contestualmente istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, presso il MIT. Con il [decreto ministeriale 31 maggio 2019, n. 226](#) è stata operata una complessiva riorganizzazione della "Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza".

Il comma in esame prevede altresì che ai componenti della Commissione **non spettano indennità**, gettoni di presenza, rimborsi spese **o altri emolumenti** comunque denominati.

Il **comma 441** stabilisce che l'Alta Commissione:

- esamina le proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439;
- e, all'esito, predisponga, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito **elenco, approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture** e dei trasporti, contenente le **proposte ammissibili a finanziamento**.

Il decreto ministeriale di approvazione dell'elenco delle proposte finanziabili definisce altresì i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.

Contributo di costruzione dei comuni (comma 442)

Il **comma 442** attribuisce ai comuni, per gli interventi inseriti nel Programma ammessi al finanziamento, la facoltà di prevedere l'**esclusione del pagamento del contributo di costruzione** di cui all'art. 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Si ricorda che il D.P.R. n. 380/2001 disciplina l'attività edilizia prevalentemente privata, ossia quella tipologia di edilizia sottoposta ad autorizzazione (previo rilascio di idoneo titolo abilitativo) a fronte del pagamento di un contributo (onere concessorio) ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

I principi generali attinenti alle modalità di calcolo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dalle regioni con propri provvedimenti normativi, sulla scorta dei quali, conseguentemente, gli enti locali adottano le rispettive determinazioni.

Si ricorda che il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta per il privato "la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" (art. 16, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) sono soggetti a permesso di costruire: 1) gli interventi di nuova costruzione; 2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 3) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti "in ragione dell'obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio" (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159). Tali oneri si distinguono in:

- **oneri di urbanizzazione primaria**, ovvero relativi a realizzazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- **oneri di urbanizzazione secondaria**, finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole, mercati di quartiere, delegazioni comunali, edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

Ai sensi del citato art. 16 del D.P.R. 380/2001 la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del permesso di costruire, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, e sulla base degli importi definiti periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

Si ricorda altresì che l'art. 16, comma 4, lettera d-ter), del DPR n. 380/2001 disciplina l'istituto del contributo straordinario, prevedendo che tra i parametri ai quali le regioni devono attenersi nella determinazione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, figura il criterio di calcolo secondo cui gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione "alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso". La citata disposizione aggiunge che tale "maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in

misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest'ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”.

Si valuti l'opportunità di richiamare, oltre all'art. 16, anche l'art. 17 del D.P.R. 380/2001, che disciplina la riduzione o l'esonero dal contributo di costruzione nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti.

Fondo del Programma e risorse (commi 443-444)

Il **comma 443** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un **fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”**, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033.

In particolare, il finanziamento del Fondo risulta articolato nel seguente modo:

Programmazione delle risorse	
Anno	Importo (mln di euro)
2020	12,18
2021	27,25
2022	74,07
2023	93,87
2024	94,42
2025	95,04
2026	93,29
2027	47,15
2028	48,36
2029	53,04
2030	54,60
2031	54,64
2032	54,64
2033	51,28

Il **comma 444** stabilisce che le risorse di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q), della L. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale), nonché di cui all'art. 3, comma 7-*bis* del D.L. n. 12/1985

(Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno, restando acquisite all'erario, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

L'art. 2 della L. n. 457/1978 assegna al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale, il compito di indicare in generale gli indirizzi programmatici ed in particolare di determinare le linee di intervento e quantificare le risorse finanziarie necessarie, nonché di determinare i criteri generali per la ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento e di indicare i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni.

Il comma 1, lettera f), del richiamato art. 2 prevede la determinazione delle quote da destinare, tra gli altri, a programmi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, per un importo non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3% dei finanziamenti di edilizia agevolata; mentre il comma 1, lettera q), dell'art. 3 della medesima legge prevede la determinazione delle quote da destinare all'attuazione di interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, finalizzati a sopperire alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità, per una riserva del 2% dei finanziamenti complessivi (vedi *supra*).

Si ricorda che la L. n. 457/1978 ha previsto a partire dall'anno 1978 un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

- a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;
- b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
- c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.

Successivamente, a seguito del trasferimento di competenze operato dal D. Lgs. n. 112/1998, il settore dell'edilizia residenziale pubblica è stato attribuito alla competenza regionale, restando allo Stato, invece, i compiti di determinazione di principi e finalità di carattere generale, di raccolta di informazioni, di impulso, di garanzia e di sostegno delle fasce economicamente più deboli. Il D. Lgs. n. 112/1998 (artt. 59-64) ha altresì previsto la soppressione del Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) e la diretta attribuzione alle Regioni dei fondi volti al finanziamento degli interventi e della competenza in ordine alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e per la definizione dei canoni. La ripartizione di competenze operata dal D. Lgs. n. 112/1998 ha introdotto elementi di marcata novità rispetto al precedente assetto nel quale erano mantenute in capo allo Stato le funzioni di programmazione nazionale dei finanziamenti dell'edilizia residenziale pubblica (art. 88 del DPR 616/1977). Nel ristretto e definito nucleo di competenze mantenute allo Stato dall'art. 59 del D.Lgs. 112/1998 non compare più, infatti, tale competenza; tuttavia, allo Stato spetta, tra l'altro, il concorso,

unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, per l'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la materia dell'edilizia residenziale pubblica è stata poi ricondotta alla potestà legislativa residuale delle regioni.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 3 del D.L. 12/1985 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), per l'immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87, aveva rifinanziato i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata della L. 457/1978. Nell'ambito del programma di edilizia convenzionata e agevolata, il comma *7-bis* dell'art. 3 del citato D.L. 12/1985 aveva previsto un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata per la costruzione di abitazioni e il recupero del patrimonio edilizio esistente, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi, attraverso mutui agevolati.

Articolo 1, comma 553 *(Isole minori)*

Il comma 553 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni.

La **disposizione** prevede che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Fondo è diretto a **finanziare "progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio" dei comuni delle isole minori**.

Nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, è stato specificato che i comuni delle isole minori solo **quelli di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448**.

L'allegato A individua 36 comuni nei cui territori insistono isole minori marine.

Tale allegato era stato redatto al fine di elencare i beneficiari del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 25, commi 7 e 8, della legge n.448/2001. Detto Fondo è diretto a finanziare misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori.

Si segnala altresì che l'art. 2, comma 41, della legge 244/2007 ha a sua volta istituito il Fondo di sviluppo delle isole minori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali.

Per detto Fondo era stata prevista una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.

Quest'ultimo Fondo finanzia interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare la qualità della vita nelle piccole isole, di cui al citato allegato A. La priorità è riconosciuta ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000" e a quelli improntati alla sostenibilità ambientale (con particolare riferimento ai seguenti ambiti: energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, mobilità e nautica da diporto ecosostenibili, recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, contingentamento dei flussi turistici, destagionalizzazione, protezione degli habitat prioritari e delle specie

protette, valorizzazione dei prodotti tipici, certificazione ambientale dei servizi), nonché a favorire le misure per favorire la competitività delle imprese insulari.

Il Fondo è stato finanziato per le sole annualità 2008 e 2009.

I **criteri e le modalità di erogazione** delle risorse sono stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della Conferenza unificata.

Tale parere è diretto ad assicurare il coinvolgimento della Conferenza unificata considerato che i progetti potrebbero essere idonei ad incidere su ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (ad es. governo del territorio, sostegno all'innovazione per settori produttivi, protezione civile, grandi reti di trasporto e di navigazione, porti, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali), sia residuale (ad es. commercio, agricoltura, turismo e agriturismo, artigianato, pesca, incentivi alle imprese, e servizi pubblici locali).

Considerate le materie interessate dai progetti finanziati dal Fondo e la consolidata giurisprudenza costituzionale sul principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza unificata avrebbe potuto essere più intenso, subordinando l'adozione del DPCM previa intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del mero parere, come segnalato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel proprio parere favorevole reso sul provvedimento.

Si rileva, al riguardo, che la Corte Costituzionale, nella sent. n.185 del 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione legislativa statale di disciplina del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, "nella parte in cui non prevede la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni sull'atto d'indirizzo con cui sono determinati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili" con detto fondo.

La **ripartizione** è effettuata con **decreto del Ministro per gli affari regionali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della conferenza unificata.

A differenza della procedura per l'adozione del DPCM, il riparto è condizionato, oltre che al concerto ministeriale, al parere favorevole della Conferenza unificata. Parrebbe pertanto trattarsi di un parere vincolante, e non solo obbligatorio (come nel caso del procedimento di adozione del DPCM), sì da assimilare lo stesso, per alcuni profili, all'istituto dell'intesa.

La disposizione in esame non disciplina alcun meccanismo che consenta di procedere al riparto nel caso in cui la Conferenza non si esprima.

Si ricorda, infine, che è all'esame delle Commissioni riunite V e VIII della Camera dei deputati il progetto di legge [C.1285](#) (già approvato dal Senato – AS 497) che detta disposizioni per lo sviluppo delle isole minori, lagunari e lacustri.

Articolo 1, comma 606
(Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture)

Il **comma 606** modifica le modalità di assegnazione dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso, mediante messa all'asta, delle quote di emissioni di gas-serra agli operatori aerei amministrati dall'Italia, riducendo di 1 milione di euro la quota destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma in esame modifica l'art. 6 del D.Lgs. 30/2013, che disciplina l'assegnazione a titolo oneroso, mediante messa all'asta, delle quote di emissioni di gas-serra agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

In particolare viene modificato il comma 4 che demanda ad un apposito decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la disciplina delle procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla citata vendita all'asta e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici (elencate dal medesimo comma 4).

La modifica prevede che tale successiva riassegnazione avvenga per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 1, comma 626

(Trasmissione dati su operazioni di partenariato pubblico-privato)

Il **comma 626, introdotto al Senato**, prevede che le pubbliche amministrazioni trasmettano alla Ragioneria generale dello Stato le **informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato**, ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile.

La disposizione specifica, in particolare, che la trasmissione da parte delle P.A. delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato (di cui agli articoli 180-191 del Codice dei contratti pubblici²), ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile, è volta a consentire il **monitoraggio delle clausole di flessibilità** nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni che il Governo è tenuto a formulare nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF) e della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF)³.

Per un approfondimento sulle regole del Patto di stabilità e crescita europeo e sulle clausole di flessibilità si rinvia al seguente [dossier](#).

Le modalità di trasmissione delle informazioni sono rimesse a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

² Decreto legislativo n.50/2016.

³ Di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 10-bis della legge n.196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)

Articolo 1, commi 634-658
*(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con
singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti
in plastica biodegradabile e compostabile)*

I commi 634-658, modificati dal Senato, stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di **merci o di prodotti alimentari**, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un **credito di imposta** alle **imprese attive nel settore delle materie plastiche**, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del **10% delle spese sostenute**, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'**adeguamento tecnologico** finalizzato alla produzione di manufatti **compostabili**.

La relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che gli organismi istituzionali europei hanno da tempo intrapreso una linea strategica mirata al conseguimento di soluzioni in grado di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell'ambiente. Come emerge dalla lettura dei considerando della direttiva del 5 giugno 2019 n. [2019/904/UE](#), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea e finalizzata alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, l'uso sempre più diffuso della stessa plastica in impieghi di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficace, si traduce in modelli di produzione e di consumo sempre più inefficienti e decisamente in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente.

Conseguentemente, in ambito istituzionale europeo, viene fortemente auspicato l'instaurarsi di approcci di tipo circolare che promuovano l'impiego di prodotti e sistemi riutilizzabili e sostenibili in luogo dei prodotti di plastica monouso, con l'obiettivo principale di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

• **La direttiva 2019/904/UE**

La direttiva è volta a prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un'economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche compreso un divieto a livello dell'UE sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative.

Sancisce pertanto il divieto di alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette); piatti; cannuce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato) e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.

La direttiva prevede poi una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026 (rispetto all'anno di riferimento 2022).

Fissa un obiettivo di raccolta pari al 90% per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77% entro il 2025). Inoltre, stabilisce che la produzione di queste bottiglie debba prevedere un contenuto di almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET), e il 30% a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie).

La direttiva definisce poi dei requisiti di marcatura al fine di comunicare, per una serie di prodotti, alcune informazioni riguardanti le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, nonché la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione.

Basata sul principio "chi inquina paga", definisce le responsabilità dei produttori che dovranno coprire i costi della gestione e rimozione dei rifiuti, della raccolta dei dati e delle misure di sensibilizzazione.

Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2021, salvo alcune eccezioni. Le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024.

Secondo la relazione illustrativa, pertanto, la **finalità delle disposizioni** consiste nella promozione, attraverso lo strumento della leva fiscale, di un'inversione di tendenza nell'utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico, promuovendo al contempo la progressiva riduzione della produzione e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso. Il Governo infatti, come si legge nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, ha sottolineato l'importanza, in un'ottica di sostenibilità, di riorientare il sistema produttivo verso un'economia circolare che diffonda la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto. In questo contesto si è impegnato a perseguire la riduzione del consumo di plastica monouso e ha annunciato misure specifiche per limitare i rifiuti marini (marine litter) e favorire il loro recupero. Al riguardo si ricorda che è stato approvato in prima lettura dalla Camera il ddl cosiddetto "SalvaMare", ora A.S. 1571.

In particolare, il **comma 634** dispone l'**istituzione di un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)**, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di **merci o di prodotti alimentari**. La disposizione specifica i

requisiti dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta: sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

In base alle **modifiche introdotte durante l'esame in sede referente**, sono **esclusi dall'imposta** i MACSI che risultino **compostabili** in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, che definisce le caratteristiche in base alle quali un materiale può definirsi compostabile. Sono altresì esclusi dall'imposta i **dispositivi medici** classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002, nonché i MACSI adibiti a **contenere e proteggere preparati medicinali**.

Nella formulazione originale dell'articolo in esame, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta era limitata alle siringhe anziché a tutti i dispositivi medici.

La relazione illustrativa chiarisce che rientrano tra i prodotti soggetti all'imposto, a solo **titolo esemplificativo**, le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi (latte, bibite, vini, ecc.) nonché i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici. Tra i manufatti utilizzati per la protezione o per la consegna delle merci quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, ecc., invece, rientrano, tra l'altro, gli imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica *pluriball* e le pellicole e film in plastica estensibili.

Non rientrano invece nella categoria dei manufatti monouso, ad esempio, le taniche e i secchi destinati al contenimento dei liquidi aventi un uso duraturo nonché i contenitori utilizzati per la custodia di oggettistica varia.

Il **comma 635** precisa che ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono **considerati MACSI** anche i **dispositivi**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la **chiusura, la commercializzazione o la presentazione** dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i **prodotti semilavorati**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Il **comma 636** definisce il **momento in cui sorge l'obbligazione tributaria**, corrispondente al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea. L'imposta diviene esigibile

all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.

Il **sogetto passivo** dell'imposta è specificato dal **comma 637**:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il **fabbricante**;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il **sogetto che acquista** i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il **cedente** qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'**importatore**.

Il **comma 638** specifica che **non è considerato fabbricante** il sogetto che produce MACSI **utilizzando**, come materia prima o semilavorati, **altri MACSI** sui quali l'**imposta** di cui al comma 1 sia dovuta da un altro sogetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634.

Il **comma 639** specifica il **momento** in cui si considera verificata l'**immissione in consumo** dei MACSI nel territorio nazionale. Durante l'esame in **sede referente** si è precisato che il comma si riferisce anche ai **MACSI che contengano merci o prodotti alimentari**:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri sogetti nazionali;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
- all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
- all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

Il **comma 640** fissa l'**ammontare** dell'imposta sul consumo di MACSI nella misura di **0,45 euro** (era invece 1 euro nella formulazione originaria) **per chilogrammo** di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.

Il **comma 641** stabilisce che l'**accertamento** dell'imposta dovuta avvenga sulla base di **dichiarazioni trimestrali** contenenti tutti gli **elementi necessari** per determinare il debito d'imposta. In base al **comma 644**, in tale dichiarazione sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 1 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri sogetti obbligati.

La dichiarazione è presentata dai sogetti obbligati di cui al comma 637, lettere *a)* e *b)* **all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (Agenzia delle

Entrate nella formulazione originaria) entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 644. **Entro il termine** di cui al presente comma è effettuato il **versamento dell'imposta dovuta**.

Ai sensi del **comma 642**, l'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i **MACSI ceduti** direttamente dal fabbricante per il consumo **in altri Paesi dell'Unione europea** ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

Durante l'esame **in sede referente**, si è **disposto** che l'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che **provenga da processi di riciclo**.

Il **comma 643** fissa un **importo dovuto minimo di 10 euro** in corrispondenza o al di sotto del quale l'imposta non deve essere versata e non si è altresì dovuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.

Il **comma 645** specifica le **modalità di pagamento**, il quale dovrà avvenire, fatto salvo quanto previsto al comma 646, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 641 ed esclusivamente tramite il versamento unitario (**modello F24**) previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con possibilità di **compensazione con altre imposte e contributi**. Ai fini del pagamento dell'imposta i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in deroga a quanto disposto dai commi 641 e 645, il **comma 646** specifica che l'imposta è **accertata e riscossa** dall'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

Il **comma 647** attribuisce ai **funzionari** dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nella disposizione originaria anche a quelli dell'Agenzia delle

entrate) il compito di svolgere le **attività di accertamento, verifica e controllo** dell'imposta, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza). Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi del **comma 648**, per l'imposta di cui al comma 634 trovano applicazione le disposizioni in materia di **riscossione coattiva** di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00. Durante l'esame **al Senato** si è **specificato** che prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli **notifica un avviso di pagamento** fissando per l'adempimento un **termine di trenta giorni**, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

Il **comma 649** stabilisce che l'imposta è **rimborsata** quando risulta **indebitamente pagata**, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni, ma la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10,00.

Il **comma 650** riguarda la **disciplina sanzionatoria**:

- per il mancato pagamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500,00;
- in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;
- per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 8 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;

- per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi del quale le sanzioni sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Il **comma 651** demanda a un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (nella disposizione originaria si demandava a un provvedimento interdirettoriale emanato anche dall'Agenzia delle entrate), da pubblicare, **entro il mese di maggio 2020**, nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle **modalità di attuazione** della presente disposizione con particolare riguardo:

- alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea;
- al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641;
- alle modalità per il versamento dell'imposta;
- alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati;
- alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;
- all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI;
- alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 642;
- allo svolgimento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché da parte della Guardia di Finanza, di cui al comma 647;
- alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648.

Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate.

Il **comma 652** fissa la **decorrenza** del presente articolo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale di cui al comma 651.

Il **comma 653** riconosce, in coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal **Piano nazionale sulla plastica sostenibile**, un

credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del **10 per cento delle spese sostenute**, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'**adeguamento tecnologico** finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Il **comma 654** limita il credito d'imposta di cui al comma 653 a un **importo massimo di euro 20.000** per ciascun beneficiario e ne consente l'utilizzo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il comma stabilisce inoltre che tale beneficio può essere concesso entro il **limite complessivo di 30 milioni** di euro per l'anno 2021.

Ai sensi del **comma 655**, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta **non si applicano i limiti annuali di utilizzo** dei crediti d'imposta di 250.000 euro (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007) e il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili (articolo 34 della legge 23 n. 388 del 2000).

Il **comma 656**, come **modificato in sede referente**, stabilisce che alle **spese in attività di formazione** svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23 (**Credito d'imposta per la formazione 4.0**). All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio (articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009).

Il **comma 657** stabilisce che i crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per **gli aiuti «de minimis»**, cioè quegli aiuti di piccola entità non suscettibili di incidere sugli scambi tra gli Stati membri né di falsare in misura significativa la concorrenza. L'importo totale massimo degli

aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa da parte di uno Stato membro non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

Il **comma 658**, infine, rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle **disposizioni applicative** necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti e compostabili.

Articolo 1, comma 719
***(Differimento dei termini relativi alla concessione
dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena)***

Il comma 719, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina relativa all'affidamento della concessione autostradale concernente l'autostrada A22 Brennero-Modena, prevedendo il differimento dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 del termine per la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione.

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell'autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.

Sul punto è intervenuto l'art. 13-*bis* del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa siglati in data 14 gennaio 2016.

Il comma 4 di tale articolo prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 novembre 2018.

Tale scadenza risulta dalla proroga disposta dall'art. 4, comma 3-*quater*, lett. b), del D.L. 91/2018, del termine introdotto, nel testo dell'art. 13-*bis* di cui trattasi, dall'art. 1, comma 1165, lett. b), della L. 205/2017.

Su tale termine interviene la disposizione recata dal comma in esame.

Si ricorda che, in risposta all'[interrogazione 5-00917](#), nella seduta del 13 dicembre 2018 il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha comunicato che “lo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena per il periodo 2019-2048 è stato approvato con prescrizioni e osservazioni dal CIPE – ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 – nella seduta del 28 novembre scorso” ([delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 68](#)).

Dopo tale data, il CIPE ha approvato la [delibera 20 maggio 2019, n. 24](#) (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 2019), di approvazione dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena.

Successivamente lo stesso Comitato ha approvato la [delibera 1 agosto 2019, n. 59](#) (pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 2019), recante “Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario”.

Articolo 1, comma 880 ***(Finanziamento dello studio di fattibilità “Progetto Transaqua”)***

Il comma 880, introdotto durante l'esame al Senato, dispone il co-finanziamento di 1,5 milioni di euro, per il 2021, a valere sulle risorse del Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori, dello studio di fattibilità del “Progetto Transaqua”, in attuazione dell’art. 6 del Memorandum d’intesa stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la *Lake Chad Basin Commission*, organizzazione intergovernativa cui è affidato il compito di gestire in modo sostenibile le risorse idriche del bacino del lago Ciad in Africa.

Si ricorda che in data 16 ottobre 2018, a Roma, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la *Lake Chad Basin Commission* hanno firmato un [Protocollo d’intesa](#) per gestire l’impatto del cambiamento climatico nel bacino del Lago Ciad. Il Ministero dell’ambiente italiano co-finanzia le attività approvate nell’ambito del Protocollo con un ammontare di 1,5 milioni di euro.

Il Lago Ciad si trova nel Sahel e su di esso affacciano le Repubbliche di Ciad, Camerun, Niger e Nigeria. Dagli anni ’60 del secolo scorso ad oggi, la superficie del lago si è ridotta del 90% a causa del cambiamento climatico (prolungate siccità, scarse precipitazioni, forte evaporazione), dell’aumento della popolazione e di un’irrigazione non pianificata.

Come riportato sul sito del MATTM, l’obiettivo specifico del Protocollo è il coordinamento e lo sviluppo di uno studio di fattibilità per il trasferimento delle acque dal bacino dell’Ubangi-Congo al bacino del Lago Ciad. In particolare, lo studio avrà l’obiettivo di: a) valutare, a livello di fattibilità, la possibilità tecnica di trasferire le risorse idriche dal bacino dell’Ubangi-Congo a quello del Lago Ciad; b) esaminare le opportunità che questo processo può creare in termini di produzione di energia rinnovabile e navigazione interna; c) identificare gli indicatori di impatto ambientale, economico e sociale - diretti e indiretti - riconducibili al trasferimento delle acque da un bacino all’altro, e le rilevanti misure di rimedio e mitigazione; d) sviluppare una stima preliminare dei costi relativi alla realizzazione del progetto; e) Identificare i rischi e le possibili soluzioni alternative.

L’art. 6 del Protocollo stabilisce, in particolare, che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica Italiana fornirà un contributo per un importo non eccedente euro 1.500.000 per il co-finanziamento dello studio di fattibilità, che il contributo della *Lake Chad Basin Commission* sarà deciso in una fase successiva e notificato alla controparte nel corso della prima riunione del Comitato Congiunto e che le Parti presenteranno congiuntamente proposte progettuali alle varie organizzazioni multilaterali (Unione Europea, Istituzioni Finanziarie Internazionali, le organizzazioni delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale ecc.)

La **Lake Chad Basin Commission** (Commissione del bacino del Lago Ciad) è stata istituita il 22 maggio 1964 ai sensi della Convenzione di Fort-Lamy (l'attuale N'Djamena) dai quattro paesi rivieraschi: Camerun, Niger, Nigeria e Ciad ai quali si sono affiancati nel 1996 la Repubblica centrafricana e nel 2008 la Libia. Oltre ai sei Paesi membri, altri quattro Paesi hanno lo status di osservatore: Sudan, Egitto, Repubblica del Congo e Repubblica Democratica del Congo. Il quartier generale dell'Organizzazione si trova a N'Djamena, capitale del Ciad.

Il mandato della LCBC è la gestione equa e sostenibile del Lago Ciad e delle altre risorse idriche condivise dell'omonimo bacino e la conservazione dei relativi ecosistemi, la promozione dell'integrazione e la preservazione della pace e della sicurezza transfrontaliere nel bacino del Ciad.

La LCBC si articola in tre organismi direttivi: il vertice dei Capi di Stato, il consiglio dei Ministri e il Segretariato esecutivo.

Il comma 878 dell'art. 1 del disegno di legge in esame estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. *Fondo Africa* includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori e assegnando una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Il *Fondo Africa*, istituito nel bilancio del MAECI dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 621 legge 232/2016) viene pertanto rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori. Per approfondimenti si veda il commento al comma 878.

LA SECONDA SEZIONE

AMBIENTE**Le spese del Ministero dell'ambiente per gli anni 2020-2022**

Il ddl di bilancio 2020-2022, **come risultante dalla nota di variazioni**, autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), spese finali, in termini di **competenza**, pari a **1.026,2 milioni di euro nel 2020**, a 1.045,4 milioni di euro per il 2021 e 966,1 milioni di euro per il 2022, come si evince dalla tabella che segue.

Spese finali del Ministero dell'ambiente nel ddl di bilancio per gli anni 2020-2022

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2019	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2020	DIFF. BIL 2020/ BIL 2019	DDL DI BILANCIO 2021	DDL DI BILANCIO 2022
Spese correnti	356,2	359,2	3,0	361,4	358,5
Spese in c/capitale	477,6	667,0	189,4	684,0	607,6
SPESE FINALI	833,8	1.026,2	192,4	1.045,4	966,1
% su spese finali STATO	0,13	0,15		0,16	0,15

Rispetto alla legge di bilancio 2019, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 espone dunque per il MATTM un deciso **incremento nel 2020 (+23%)**, in realtà attribuibile per la maggior parte alla legislazione vigente. La parte di tale **incremento derivante dalla nota di variazioni è 19 milioni di euro**.

Gli stanziamenti di spesa del MATTM autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2020 in misura pari allo **0,15%** della spesa finale **del bilancio statale**. Tale percentuale era lo 0,13% nell'esercizio precedente.

Le spese per l'anno 2020

Lo stato di previsione del MATTM (Tabella 9) espone, a **legislazione vigente** (BLV), spese finali per l'anno 2020 pari a **981,1** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2020 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un **incremento delle spese finali** di 45,1 milioni di euro (19 dei quali derivanti dalla nota di variazione), come evidenziato nella tabella che segue, che tiene conto delle **risultanze della nota di variazioni**:

Spese finali del MATTM - anno 2020*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

	2019		2020				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	356,2	357,7	358,6	-0,4	358,2	+1,0	359,2
Spese in c/capitale	477,6	534,3	622,5	-3,5	619,0	+48,0	667,0
SPESE FINALI	833,8	892,0	981,1	-3,9	977,2	+49,0	1.026,2

Il **DDL di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a **1.026,2 milioni** per il 2020.

Il **disegno di legge di bilancio integrato** conferma ed accentua per il 2020, rispetto alla legge di bilancio 2019, la prevalenza delle spese in conto capitale, che **assorbono circa il 65% delle spese finali del Ministero** (rispetto al 57,3% della legge di bilancio 2019).

Analisi per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone, con riferimento agli stanziamenti di competenza complessivi, le **previsioni di bilancio integrate** per il 2020 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero, come risultanti dalla nota di variazione.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Missione/Programma	DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Sviluppo sostenibile e tutela del terr. e dell'ambiente (18)	857,6	+44,0	901,6
Sviluppo sost., valut. e aut.(18.5)	35,3	+0,5	35,8
Vigilanza ambientale (18.8)	21,2		21,2
Ris. idriche e territorio (18.12)	467,4	+6,0	473,4
Biodiversità (18.13)	148,2	+0,5	148,7
Econ. circolare e rifiuti (18.15)	20,9		20,9
Cambiamenti climatici (18.16)	80,3	+33,0	113,3
Danno amb. e bonifiche (18.19)	84,2	+4,0	88,2
Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32)	125,6	+5,0	130,6
Indirizzo politico (32.2)	9,2	-	9,2
Servizi e affari generali (32.3)	116,4	+5,0	121,4
TOTALE MINISTERO	983,2	+49,0	1.032,2

Si fa notare che oltre alla soppressione del programma 18.3, operata dal testo iniziale del presente disegno di legge, durante l'esame al Senato sono stati soppressi anche i programmi 18.11 e 17.3, e le rispettive risorse allocate in altri programmi (in particolare nel programma 32.3). Per tale motivo il confronto con l'esercizio precedente risulta inficiato.

La spesa complessiva del Ministero è allocata su **3 missioni**, di cui la **principale** è “**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**”, che rappresenta circa l'87% dello stanziamento complessivo di competenza del Ministero medesimo.

In termini assoluti, **considerando gli effetti della manovra**, le **spese finali** della Missione 18 sono pari a **901,6 milioni** di euro per il **2020**.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, la variazione più consistente è quella derivante dagli interventi operati dalla **Sezione I** che comportano un incremento di 49 milioni di euro.

Tale incremento deriva, principalmente, dal comma 96, che al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del "*Green Climate Fund*" ha autorizzato la spesa di **33 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (cap. 7515 - fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale per provvedere al corretto adempimento di obblighi europei).

INFRASTRUTTURE

L'analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per il 2020 viene svolta con riferimento alle principali missioni di competenza dell'VIII Commissione (Ambiente), vale a dire la **missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica)** e la **missione 19 (Casa e assetto urbanistico)**.

Lo stanziamento di competenza del disegno di legge di bilancio integrato per il 2020 delle due missioni 14 e 19, come risultante dalla **nota di variazioni**, presenta una spesa per 6.511,9 milioni di euro per la missione 14, in aumento di 102,9 milioni di euro rispetto al DLB integrato, e una spesa per 169,6 milioni di euro per la missione 19, in aumento di 50 milioni di euro, rispetto alle previsioni del DLB integrato.

Nello specifico, nella Missione 14, il programma 14.11 "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali" presenta una variazione in aumento pari a 92,9 milioni di euro e il programma 14.10 presenta una variazione in aumento pari a 60 milioni di euro.

La missione 19, con l'unico programma 19.2 "Politiche abitative, urbane e territoriali", presenta una variazione pari a 50 milioni di euro.

(Dati in milioni di euro)

		2020			
		DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO (SEZ. I+ SEZ II)	SEZIONE II PREVISIONI RISULTANTI DOPO LA PRESENTE NOTA	SEZIONE I PREVISIONI RISULTANTI DOPO LA PRESENTE NOTA	BILANCIO INTEGRATO (SEZ. I+ SEZ II) PREVISIONI RISULTANTI DOPO LA PRESENTE NOTA
1	Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	6.409,0	6.360,0	151,9	6.511,9
1.1	Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	4.603,0	4.554,0	91,9	4.645,9
1.4	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)	1.608,0	1.608,0	60,0	1.668,0
3	Casa e assetto urbanistico (19)	119,6	107,4	62,2	169,6

PROTEZIONE CIVILE

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), è collocata la missione 8 "Soccorso civile", di interesse della Commissione Ambiente.

Tale missione si compone di due soli programmi: il programma 8.4 "Interventi per pubbliche calamità" ed il programma 8.5 "Protezione civile". Lo stanziamento di competenza del disegno di legge di bilancio integrato per il 2020 della missione 8 "Soccorso civile", come risultante dalla **nota di variazioni**, presenta una spesa per 2.957,0 milioni di euro, in aumento di 0,8 milioni di euro rispetto al DLB integrato, relativamente al programma 8.4 "Interventi per pubbliche calamità".

(Dati in milioni di euro)

		2020			
		DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO (SEZ. I+ SEZ II)	SEZIONE II PREVISIONI RISULTANTI DOPO LA PRESENTE NOTA	SEZIONE I PREVISIONI RISULTANTI DOPO LA PRESENTE NOTA	BILANCIO INTEGRATO (SEZ. I+ SEZ II) PREVISIONI RISULTANTI DOPO LA PRESENTE NOTA
6	Soccorso civile (8)	2.956,2	2.956,2	0,8	2.957,0
6.1	Interv. pubbliche calamità (8.4)	982,6	982,6	0,8	983,4
6.2	Protezione civile (8.5)	1.973,6	1.973,6	-	1.973,6

Principali rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni

Per quanto concerne gli interventi della manovra **operati nella Sezione II** del disegno di legge, si riportano nelle successive tavole le principali voci di spesa oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione, di interesse della VIII Commissione (Ambiente).

Si fa notare che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non sono presenti variazioni di importo significativo⁴.

Rifinanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
ECONOMIA E FINANZE				
Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (D.L. 148/1993, art. 3) – cap. 7499	LV	-	-	-
	Rif.	+90,0	+90,0	+90,0

Si fa notare che, benché non indicato chiaramente, la parte dell'articolo 3 a cui si fa riferimento è il comma 9, che ha previsto un contributo da destinare alla Regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
ECONOMIA E FINANZE				
Fondo emergenze nazionali (D.L. 93/2013, art. 10, c. 1) – cap. 7441	LV	340	340	340
	Rif.	+345	-	-

Si ricorda che il Fondo per le emergenze nazionali è stato istituito dall'articolo 5, comma 5-*quiquies* della legge n. 225 del 1992, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), del D.L. n. 93 del 2013, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile - per la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza. In seguito al riordino operato nel corso della scorsa legislatura, il fondo è ora disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile).

⁴ L'elenco completo di rifinanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni è disponibile nel [dossier n. 230/3 - Volume III](#).

Definanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

DEFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
ECONOMIA E FINANZE				
Ripartizione del fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (L. 232/2016, art. 1, c. 140) – cap. 7458	LV	100,0	100,0	100,0
	Def.	-	-50,0	-50,0
Centrale di progettazione presso l’Agenzia del Demanio (L. 145/2018, art. 1, co. 106) - cap. 3901	LV	100,0	100,0	100,0
	Def.	-95,0		

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

DEFINANZIAMENTI		2020	2021	2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Trattato di cooperazione tra l'Italia e la Grande Jamairia libica" (L. 7/2009, art. 5, c. 1) - cap. 7800	LV	0,1	146,7	146,7
	Def.	-	-80,0	-80,0

Relativamente al trattato di cooperazione con la Grande Jamairia libica, si ricorda che l'art. 8 del trattato prevede che l'Italia “si impegna a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base ... per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni”.

Riprogrammazioni

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIPROGRAMMAZIONI		2020	2021	2022	2023 e ss.
ECONOMIA E FINANZE					
Ripartizione del fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (L. 232/2016, art. 1, c. 140) – cap. 7458	LV	100,0	100,0	100,0	100,0
	Ripr.	-50,0			+50,0

Le risorse in questione afferiscono al capitolo 7458 denominato “Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia”.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIPROGRAMMAZIONI		2020	2021	2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
ANAS (L. 147/2013, art. 1, c. 68) - cap. 7002	LV	2.990	-	-
	Ripr.	-200	+100	+100

Si ricorda che il capitolo 7002 è stato istituito ai sensi dell'art. 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che, al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per garantire un flusso di

risorse in linea con le esigenze finanziarie, ha fatto confluire le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.